SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 marzo 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETO 11 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cios Alina Diana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02562)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dancau Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02563)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gutierrez Guerrero Cynthia Sofia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02564)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Barrios Apaza Norka Amparo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02565)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Astrid Yvonne Leitner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria. *(11A02566)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Oksanai Sveca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A02567)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Silvia Eva Kurpanik, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A02568)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sandra Mariana Ciurus, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A02569)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ioana Simona Blidar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A02570)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbara Kofler, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A02571)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Erika Ghezzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(11A02572)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gina Claudia Condei F., di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in medicina di emergenza e urgenze. *(11A02573)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iulia Elena Marin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A02574)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gudrun Lanznaster, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna. *(11A02575)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Luminita Felicia Mihut, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in pediatria. *(11A02576)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Vasilij Cociancich, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterniario. *(11A02578)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Mihaita Stefan Boncea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A02579)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Emmanuel Marathakis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in ginecologia e ostetricia. *(11A02580)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Konrad Urbanek, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A02581)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Manalel Dennis Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02645)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Jacob Siby, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02646)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chirca Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02648)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Boukhbiza Wissam, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02652)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Anu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02653)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Merin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02654)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Anto Sherin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02655)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Oprea Aurelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02656)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stroie Vasilica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02657)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pop Anca Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02658)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Constantinescu Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02659)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Branciog Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02660)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Hrinca Cecilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02661)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Duicu Lucica Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02662)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nica Stefania Silvia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02663)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nita Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02664)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02665)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicolae Alina Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02666)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zoican Eugenia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02667)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ille Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02668)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumitru Florica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02669)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tudosa Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02670)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tacu Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02671)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumitru Maria Corina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02672)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jutta Schulze, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in nefrologia. *(11A02577)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Petuhov Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02647)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bors Daicu Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02649)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Despa Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02650)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Anechite Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02651)*

DECRETO 16 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gulut Stefania Madalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02673)*

DECRETO 16 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Udres Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02674)*

DECRETO 16 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gliga Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02675)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2011, n. **14**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, concernente l'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 dicembre 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Agli articoli 5, comma 2, e 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». All'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto, le parole: «di durata massima quinquennale», sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a sei anni».

2. In sede di prima applicazione, il termine di cinque anni di durata del mandato dei componenti degli organi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2001, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è direttamente incrementato di un anno, se al primo mandato, e di due anni, se all'ultimo mandato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FAZIO, *Ministro della salute*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 19

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavori dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubbli-

ca, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto mnisteriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita auorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adattati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 concerne «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 concerne «Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 concerne «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 5 (*Presidente*). — 1. Il Presidente, scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica, dotato di alta, riconosciuta e documentata professionalità in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Istituto, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità.

2. Il Presidente dura in carica *sei anni* e può essere confermato una sola volta.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno; il Presidente inoltre:

a) sovrintende all'andamento dell'ente e vigila sul corretto funzionamento delle strutture, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo;

b) sentito il direttore generale, assegna i dirigenti agli uffici di livello dirigenziale generale;

c) sentito il Consiglio di amministrazione, conferisce gli incarichi di direzione delle strutture tecnico-scientifiche;

d) conferisce ogni altro incarico di direzione di strutture tecnico-scientifiche;

e) predispone, con la collaborazione degli uffici interessati e sentito il Comitato scientifico, il piano triennale da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

f) valuta, su parere obbligatorio del Comitato scientifico, l'attività delle strutture tecniche dell'Istituto.

4. Al Presidente è attribuita un'indennità di carica determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Il Presidente, se appartenente ad amministrazioni dello Stato ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, è collocato in aspettativa per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti; se professore o ricercatore universitario può essere collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».

«Art. 6 (*Consiglio di amministrazione*). — 1. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della sanità è composto dal Presidente e da otto componenti così individuati:

a) tre esperti designati dal Ministro della sanità;

b) tre esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni;

c) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

d) un esperto designato dal Ministro della ricerca scientifica;

e) esercita le funzioni di segretario un dirigente amministrativo.

2. Gli esperti devono essere scelti tra persone particolarmente competenti di documentata professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'àmbito dei compiti svolti dall'Istituto.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica *sei anni*.

4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il compenso che sarà fissato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con analogo decreto saranno determinati i gettoni di presenza e le modalità di rimborso delle spese di missione.

5. Il Consiglio di amministrazione può eleggere nel proprio seno un vicepresidente. Tale incarico è gratuito.

6. Con regolamento dell'Istituto saranno disciplinate le modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione.».

«Art. 8 (*Direttore generale*). — 1. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro della sanità, su proposta del presidente, ed è scelto tra persone laureate di larga, provata e documentata esperienza di direzione in materia di gestione e amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato *di durata non superiore a sei anni.*

2. Il direttore generale:

a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione;

b) attua i provvedimenti del Consiglio di amministrazione;

c) formula indicazioni programmatiche sulla base di quanto previsto dal Consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio e dei relativi atti;

d) cura la ricognizione dei fabbisogni, programmandone la realizzazione sulla base delle richieste, tenuto conto delle risorse di bilancio;

e) individua le risorse finanziarie da assegnare su proposta del Presidente agli uffici amministrativi e tecnici nonché ai dipartimenti;

f) adotta gli atti relativi alla gestione dell'Istituto, che non sono di competenza specifica del presidente o dei vari dirigenti;

g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.».

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, è il seguente:

«Art. 4 (*Organi dell'Istituto superiore di sanità*). — 1. Sono organi dell'Istituto superiore di sanità:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il direttore generale;

d) il comitato scientifico;

e) il collegio dei revisori.».

11G0050

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 dicembre 2010.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2010/3/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2010 recante aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2009/130/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 2010, n. 143;

Vista la direttiva 2009/159/CE della Commissione del 16 dicembre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;

Vista la direttiva 2009/164/CE della Commissione del 22 dicembre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III;

Vista la rettifica alla direttiva 2009/164/CE della Commissione del 22 dicembre 2009 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 7 gennaio 2010 n. 3, serie L;

Vista la direttiva 2010/3/CE della Commissione del 1° febbraio 2010, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati III e VI;

Acquisito il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota del 14 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati III e V, sezione prima, parte prima, della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni, sono modificati secondo quanto previsto nell'allegato, parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° marzo 2011 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o distribuiti al consumatore finale della Comunità.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Ministro della salute: FAZIO

Il Ministro dello sviluppo economico: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 217

ALLEGATO

1. Nella tabella di cui all'allegato III, parte prima, della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni è aggiunta la seguente voce:

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
«209	Ethyl Lauroyl Arginate HCI (INCI) (*) Cloridrato di N^{α} -dodecanoil-L-argininato di etile Numero CAS 60372-77-2 Numero CE 434-630-6	a) saponi b) shampoo antiforfora c) deodoranti del tipo non-spray	0,8%	Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve risultare chiaramente dalla presentazione del prodotto.	

(*) Per l'uso come conservante cfr. l'allegato V, sezione prima, numero d'ordine 58»

---

1. Nella tabella di cui all'allegato V, sezione prima, parte prima, della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni è aggiunta la seguente voce:

Numero d'ordine	Sostanze	CONCENTRAZIONE MASSIMA AUTORIZZATA	LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
«58	Ethyl Lauroyl Arginate HCI (INCI) (**) Cloridrato di N^{α} -dodecanoil-L-argininato di etile Numero CAS 60372-77-2 Numero CE 434-630-6	0,4%	Da non usarsi in prodotti per labbra, prodotti per il cavo orale e prodotti spray	

(**) Per l'uso diverso da conservante cfr. l'allegato III, sezione prima, parte prima, numero d'ordine 209»

11A02712

DECRETO 30 dicembre 2010.

Inclusione della sostanza attiva triflumizolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2010/27/UE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva, che comprende, tra l'altro, la sostanza attiva triflumizolo;

Considerato che la sostanza attiva triflumizolo non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2008/748/CE con conseguente revoca dei prodotti fitosanitari che contenevano detta sostanza attiva;

Considerato altresì che il notificante, della sostanza attiva triflumizolo ha presentato successivamente alla decisione di non inclusione, una nuova domanda ai fini della sua eventuale iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 secondo quanto previsto dalla procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione;

Considerato che i Paesi Bassi, in qualità di Stato membro relatore, hanno valutato entro i termini e secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione le nuove informazioni ed i nuovi dati presentati dal notificante elaborando una relazione supplementare a quella che inizialmente aveva portato alla non inclusione della sostanza attiva triflumizolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che detta relazione supplementare è stata successivamente valutata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e presentata alla Commissione come rapporto scientifico;

Tenuto conto che la nuova valutazione effettuata dallo Stato membro relatore e le conclusioni dell'EFSA hanno preso in considerazioni in modo particolare gli aspetti critici della valutazione iniziale della sostanza attiva che avevano portato alla decisione di non inclusione della sostanza attiva triflumizolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita in Italia dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che il suddetto rapporto relativo alla sostanza attiva è stata successivamente riesaminato dalla Commissione e dagli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dove è stato approvato sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;

Considerato che i nuovi dati presentati e valutati relativi alla sostanza attiva triflumizolo hanno dimostrato che l'esposizione degli operatori e dei lavoratori può essere considerata accettabile a condizione che si usino attrezzature di protezione complementari;

Considerato che sulla base delle nuove valutazioni riportate nel citato rapporto di riesame della Commissione e delle ulteriori misure adottate, è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triflumizolo soddisfano, in linea di massima, le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Vista la conseguente direttiva 2010/27/UE della Commissione del 23 aprile 2010 di iscrizione della sostanza attiva triflumizolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/27/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva triflumizolo nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2010/27/UE della Commissione si deve tenere conto anche delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni riportate, nel rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati, secondo le modalità riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;

Considerato che non risultano autorizzati in Italia prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triflumizolo;

Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabiliscono norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. La sostanza attiva triflumizolo è aggiunta, fino al 30 giugno 2020, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni specifiche previste e riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari

1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva triflumizolo dovranno presentare al Ministero della salute, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. I prodotti fitosanitari per i quali s'intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

3. Tali fascicoli, saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 3.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 dicembre 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 103

ALLEGATO I

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
311	Triflumizolo Numero CAS: 99387-89-0 Numero CIPAC: 730	(E)-4-cloro-α,α,α-trifluoro-N-(1-imidazol-1-yl-2-propossietilidene)-o-toluidina	≥ 980 g/kg Impurità: Toluene: non più di 1 g/kg	1° luglio 2010	30 giugno 2020	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli utilizzi come fungicida in serre su substrati artificiali. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triflumizolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione: -alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori: le condizioni d'impiego devono prescrivere l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale, -alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici e devono provvedere affinché le condizioni di autorizzazione includano, se opportuno, misure di limitazione dei rischi.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.

11A03057

DECRETO 30 dicembre 2010.

Recepimento della direttiva 2010/82/UE della Commissione del 29 novembre 2010 che modifica la direttiva 2009/82/CE del Consiglio, per quanto riguarda l'estensione dell'impiego della sostanza attiva tetraconazolo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva della Commissione 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Vista la direttiva 2009/82/CE del Consiglio, che ha iscrittola sostanza attiva tetraconazolo, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991;

Visto il decreto del ministro della salute dell'11 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2010, che ha recepito la direttiva del Consiglio 2009/82/CE con l'iscrizione della sostanza attiva tetraconazolo, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Considerato che per contenere il rischio di contaminazione delle acque da parte di alcuni metaboliti non identificati dal Notificante, l'iscrizione della sostanza attiva tetraconazolo è stata limitata all'impiego in colture a campo aperto con restrizioni riguardanti cadenza e tempi d'impiego e l'utilizzo sulle colture mele e d uve è stato completamente escluso;

Considerato che il Notificante ha presentato successivamente dati scientifici a supporto delle restrizioni con cui la citata sostanza è stata inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE della Commissione del 15 luglio 1991 e che dette informazioni sono state valutate dallo Stato membro relatore quale l'Italia;

Considerato che la valutazione dei dati aggiuntivi presentati è stata sottoposta, sotto forma di addendum al progetto di relazione della valutazione sulla suddetta sostanza attiva, all'attenzione degli altri Stati membri e dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA);

Considerato che il progetto di relazione della valutazione sulla suddetta sostanza attiva insieme all'addendum sono stati revisionati dalla Commissione e dagli altri Stati membri nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali che ha concluso che l'estensione d'impiego richiesta sulla sostanza attiva, non comportava rischi aggiuntivi rispetto a quelli già presi in considerazione durante la valutazione della sostanza attiva al fine d'inserirla nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE della Commissione del 15 luglio 1991;

Considerato che a norma dell'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE è quindi giustificato modificare le disposizioni specifiche relative ala sostanza attiva tetraconazolo;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/82/UE della Commissione che modifica la direttiva 2009/82/CE del Consiglio;

Ritenuto altresì di dover modificare il decreto del ministro della salute dell'11 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2010, che ha recepito la direttiva 2009/82/CE del Consiglio;

Decreta:

1. L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE della Commissione del 15 luglio 1991 è modificato, per la sostanza attiva tetraconazolo, alla colonna «Disposizioni specifiche-Parte A» dal testo seguente:

«"Parte A"

Può essere autorizzato il solo impiego come fungicida».

2. L'allegato del decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2010, è modificato, alla colonna «Disposizioni specifiche-Parte A», dal testo seguente:

«"Parte A"

Può essere autorizzato il solo impiego come fungicida».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 dicembre 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 102

11A03059

DECRETO 30 dicembre 2010.

Recepimento della direttiva 2010/39/UE della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive clofentezina, diflubenzurone, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Vista la direttiva 2008/69/CE della Commissione che ha iscritto le sostanze attive clofentezina, diflubenzurone, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991;

Visto il decreto del Ministro della salute del 5 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2009, che ha recepito la direttiva della Commissione 2008/69/CE con l'iscrizione delle sostanze attive clofentezina, diflubenzurone, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha presentato alla Commissione le conclusioni sulla revisione per le citate sostanze attive in conformità a quanto stabilito dall'art. 12-bis del Regolamento (CE) n. 1490/2002;

Considerato che da queste conclusioni è emerso che per le sostanze attive clofentezina, diflubenzurone, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen è necessario includere disposizioni specifiche di cui occorre tener conto nel rilasciare o rivedere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/39/UE della Commissione che modifica la direttiva 2008/69/CE della Commissione per quanto concerne le disposizioni specifiche delle sostanze attive clofentezina, diflubenzurone, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen, recepita con decreto ministeriale 5 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche allegati

1. L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 è modificato conformemente all'allegato I del presente decreto.

2. L'allegato del decreto del Ministro della salute 5 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2009, è modificato, conformemente all'allegato I del presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 dicembre 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 198

ALLEGATO *I*

L'allegato I del decreto legislativo 194/95 e l'allegato del decreto ministeriale 5 novembre 2008 sono così modificati

1) alla riga 177 relativa alla sostanza attiva **clofentezina**, nella colonna "Disposizioni specifiche", la parte B è sostituita dalla seguente:
"PARTE B"

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla clofentezina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali l'11 maggio 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi: - la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica,

- la sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, l'utilizzazione di adeguati dispositivi di protezione individuale,

- il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza,

- il rischio per gli organismi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il notificante presenti alla Commissione entro e non oltre il 31 luglio 2011 un programma di monitoraggio per valutare il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza della clofentezina e i rischi ambientali correlati. I risultati del programma di monitoraggio vanno presentati come relazione sul monitoraggio allo Stato membro relatore e alla Commissione entro il 31 luglio 2013.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il notificante presenti alla Commissione entro e non oltre il 30 giugno 2012 studi di conferma relativi alla valutazione del rischio tossicologico ed ambientale dei metaboliti della clofentezina.»;

2) alla riga 180 relativa al **diflubenzurone,** nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte B è sostituita dalla seguente:

"PARTE B"

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diflubenzurone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 maggio 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi:

- la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica,

- la protezione degli organismi acquatici,

- la protezione degli organismi terrestri,

- la protezione degli artropodi non bersaglio, api comprese.

Le condizioni d'impiego comprendono adeguate misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il notificante presenti alla Commissione entro e non oltre il 30 giugno 2011 studi supplementari che trattino la potenziale rilevanza tossicologica dell'impurità e del metabolita 4-cloroanilina (PCA).»;

3) alla riga 182 relativa al **lenacil,** nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte B è sostituita dalla seguente:

"PARTE B"

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul lenacil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 maggio 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi:

- il rischio per gli organismi acquatici, specialmente le alghe e le piante acquatiche. Le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi, quali le zone cuscinetto fra le aree trattate e i corpi idrici superficiali,

- la protezione delle acque freatiche, quando la sostanza attiva è applicata in zone sensibili per le condizioni del suolo o le caratteristiche climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e, se del caso, vanno introdotti programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili per verificare il rischio di contaminazione delle acque sotterranee dai metaboliti IN-KF 313, M1, M2 e M3.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il notificante presenti alla Commissione informazioni di conferma circa l'identità e la caratterizzazione dei metaboliti del suolo Polar B e Polars e dei metaboliti M1, M2 e M3 rilevati con gli studi lisimetrici, nonché dati di conferma sulle colture a rotazione, compresi possibili effetti fitotossici. Essi provvedono affinché il notificante fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Ove una decisione sulla classificazione del lenacil a norma della direttiva 67/548/CEE metta in luce la necessità di informazioni supplementari circa la rilevanza dei metaboliti IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B e Polars, gli Stati membri interessati devono richiedere tali informazioni. Essi provvedono affinché il notificante fornisca tali informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione.»;

4) alla riga 183 relativa all**'ossadiazone**, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte B è sostituita dalla seguente:

"PARTE B"

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'ossadiazone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 maggio 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi:

- la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica,

- il rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte del metabolita AE0608022 quando la sostanza attiva viene applicata in situazioni in cui si potrebbero verificare condizioni anaerobiche prolungate o in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo o delle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il notificante presenti alla Commissione:

- studi supplementari sulla potenziale rilevanza tossicologica dell'impurità nella specificazione tecnica proposta,

- informazioni per chiarire ulteriormente la presenza del metabolita AE0608033 in colture primarie e a rotazione,

- ulteriori sperimentazioni sulle colture a rotazione (radici commestibili e cereali) e uno studio di metabolismo sui ruminanti per confermare la valutazione del rischio per i consumatori,

- informazioni per un'ulteriore valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi che si nutrono di lombrichi, nonché del rischio a lungo termine per i pesci.

Essi provvedono affinché il notificante fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012.»;

5) alla riga 184 relativa al **picloram**, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte B è sostituita dalla seguente:

"PARTE B"

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul picloram, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 maggio 2010.

Nella valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi:

- il rischio di contaminazione delle acque freatiche, quando il picloram è applicato in zone sensibili per le condizioni del suolo o le caratteristiche climatiche. Le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il notificante presenti alla Commissione:

- informazioni supplementari per confermare che il metodo analitico di controllo applicato nelle sperimentazioni sui residui quantifichi correttamente i residui di picloram e dei suoi coniugati,

- uno studio della fotolisi nel suolo per confermare la valutazione della degradazione del picloram.

Essi provvedono affinché il notificante fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012.»;

6) alla riga 185 relativa al **piriprossifen**, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte B è sostituita dalla seguente:

"PARTE B"

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul piriprossifen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 maggio 2010.

Nella valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi:

— la sicurezza degli operatori, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, l'utilizzazione di adeguati dispositivi di protezione individuale,

— il rischio per gli organismi acquatici. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, adeguate misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il notificante presenti alla Commissione informazioni supplementari che confermino la valutazione del rischio relativamente a due punti: il rischio rappresentato dal piriprossifen e dal metabolita DPH-pyr per gli insetti acquatici e il rischio rappresentato dal piriprossifen per gli impollinatori. Essi provvedono affinché il notificante fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

11A03060

DECRETO 30 dicembre 2010.

Recepimento della direttiva 2010/81/UE della Commissione del 25 novembre 2010, che modifica la direttiva 2009/160/CE della Commissione, per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva 2-fenilfenolo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto la direttiva 2009/160/CE della Commissione, che ha iscrittola sostanza attiva 2-fenilfenolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991;

Visto il decreto del Ministro della salute del 18 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 2010, che ha recepito la direttiva della Commissione 2009/160/CE con l'iscrizione della sostanza attiva 2-fenilfenolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che la sostanza attiva 2-fenilfenolo è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio, con delle restrizioni riguardo la tipologia dei trattamenti che potevano essere effettuati con i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;

Considerato che il notificante ha presentato delle informazioni supplementari, al fine di eliminare la restrizione del trattamento, che sono state valutate dallo Stato membro relatore quale la Spagna;

Considerato che lo Stato membro relatore in seguito alla valutazione effettuata sulle nuove tecniche di applicazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 2-fenilfenolo, non comportava rischi aggiuntivi rispetto a quelli già presi in considerazione durante la valutazione della sostanza attiva per l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991;

Considerato che in Italia non risultano autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 2-fenilfenolo;

Considerato che la direttiva 2010/81/CE della Commissione ha modificato la direttiva 2009/160/CE della Commissione, recepita con decreto del ministro della salute 18 giugno 2010, per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva 2-fenilfenolo;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/81/UE della Commissione e pertanto di dover modificare il decreto del Ministro della salute del 18 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 è modificato per la sostanza attiva 2-fenilfenolo conformemente all'allegato del presente decreto.

2. L'allegato del decreto del Ministro della salute 18 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 2010, è modificato, conformemente all'allegato del presente.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 dicembre 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 2, foglio n. 164

ALLEGATO

Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 la riga 305 dell'allegato I è sostituita dalla seguente:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [(1)]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
305	2-Fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico) N. CAS 90-43-7 N. CIPAC 246	*2-Bifenilolo*	≥ 998 g/kg	1° gennaio 2010	31 dicembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi all'interno come fungicida dopo la raccolta. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2-Fenilfenol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009, come modificata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione degli operatori e dei lavoratori e garantire che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale, — all'applicazione di adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento della soluzione di scarto rimanente dopo l'applicazione, compresa l'acqua di lavaggio del sistema di drenching e di altri sistemi di applicazione. Gli Stati membri che consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario devono assicurare lo svolgimento di una valutazione locale dei rischi. Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica fornisca alla Commissione: — ulteriori informazioni circa i rischi potenziali di depigmentazione cutanea cui sono soggetti i lavoratori e i consumatori a causa della possibilità di esposizione al metabolita 2-Fenilidrochinone (PHQ) presente sulle scorze di agrumi, — ulteriori informazioni per confermare che il metodo di analisi per le prove sui residui quantifica correttamente i residui di 2-Fenilidrochinone, di PHQ e dei relativi coniugati. Essi garantiscono che l'autore della notifica fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011. Gli Stati membri interessati devono inoltre garantire che l'autore della notifica presenti alla Commissione ulteriori informazioni per confermare i livelli di residui derivanti da tecniche di applicazione diverse da quelle utilizzate in camere adibite al drenching. Essi garantiscono che l'autore della notifica fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nella relazione di riesame.

11A03061

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Moise Marian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Moise Marian, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 1997 dal sig. Moise Marian, nato a Urziceni (Romania) il giorno 3 marzo 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Moise Marian è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A02734

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Livadaru Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Livadaru Daniela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle

disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 1998, dalla sig.ra Livadaru Daniela, nata a Bucarest (Romania) il giorno 31 luglio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Livadaru Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A02735

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gheorghe Andreea Raluca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gheorghe Andreea Raluca cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico «Ion Cantacuzino» di Pitesti nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico «Ion Cantacuzino» di Pitesti nell'anno 2009 dalla sig.ra Gheorghe Andreea Raluca, nata a Cimpulung (Romania) il giorno 3 novembre 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Gheorghe Andreea Raluca è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A02736

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Margean Oana Strachinariu , di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Margean Oana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Botosani nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Strachinariu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Botosani nell'anno 1999 dalla sig.ra Strachinariu Oana, coniugata Margean, nata a Tudora (Romania) il giorno 16 aprile 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Strachinariu Oana, coniugata Margean, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A02737

DECRETO 4 febbraio 2011.

Elenco dei prodotti fitosanitari a base di glufosinate revocati ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 4 del decreto 31 luglio 2007, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso

tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile 2007, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva glufosinate;

Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2007 che ha stabilito la presentazione entro il 30 settembre 2009 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva glufosinate o in combinazione con sostanze attive già inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto altresì, l'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2007 secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glufosinate non aventi i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1º ottobre 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 31 luglio 2007 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glufosinate, revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, in quanto le imprese titolari di tali autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che l'art. 5, comma 3, del citato decreto 31 luglio 2007 fissa al 30 settembre 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del medesimo decreto;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glufosinate la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1º ottobre 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 4, del decreto ministeriale 31 luglio 2007.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glufosinate, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata per mancata presentazione del fascicolo conforme all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile 2007:

	Reg. n.	Prodotto fitosaniario	Data di registrazione	Impresa
1	008059	Ignite	08/04/1992	Bayer Crop-science S.r.l.
2	008087	Basta Garden	07/08/1992	Bayer Crop-science S.r.l.
3	008090	Basta 150	07/08/1992	Bayer Crop-science S.r.l.

11A02738

DECRETO 11 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ponnassery Manual Mary Dolly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento

dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ponnassery Manual Mary Dolly ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di Mary Dolly P.M.

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter* , del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Piemonte;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2002 presso la «St. John's School of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Ponnassery Manual Mary Dolly nata a South Chittoor-Kerala (India) il giorno 6 febbraio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Ponnassery Manual Mary Dolly è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A02711

DECRETO 18 febbraio 2011.

Modifica del decreto 12 novembre 2002 di riconoscimento, alla sig.ra Quispe Pascual Silvia Paola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002. n. 189;

Visto il proprio decreto prot. n. DIRP/V/02 - 13603 in data 12 novembre 2002, con il quale il titolo di studio conseguito in Perù dalla sig.ra Quispe Pascual Silvia Paula nata a Lima (Perù) il 22 maggio 1977 è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista l'istanza di rettifica. presentata dalla sig.ra Quispe Pascual Silvia Paola datata 12 gennaio 2011:

Rilevato che in detto decreto il nome della su nominata cittadina peruviana, per mero errore materiale, è stato scritto "Silvia Paula" al posto di "Silvia Paola";

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica del provvedimento in questione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto direttoriale prot. n. DIRP/V/02 - 13603 in data 12 novembre 2002 con il quale e stato riconosciuto il titolo professionale di infermiere conseguito in Perù dalla sig.ra Quispe Pascual Silvia Paola, nata a Lima (Perù) il

22 maggio 1977, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere, è modificato come segue:

nella premessa e nel dispositivo, ai punti 1 e 2, il nome dell'interessata è rettificato da "Silvia Paula" in "Silvia Paola".

Art. 2.

1. Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 12 novembre 2002.

2. Il presente decreto. ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A02807

DECRETO 30 dicembre 2010.

Modifica della data di scadenza d'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di determinate sostanze attive, in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1, l'art. 8, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Vista la direttiva 2010/77/UE della Commissione che modifica la data di scadenza dell'iscrizione, nell'allegato I della direttiva 91/414/CE di determinate sostanze;

Visto che l'art. 5 della citata direttiva stabilisce che l'iscrizione di una sostanza attiva può essere rinnovata su richiesta del notificante purché la domanda sia presentata almeno due anni prima della scadenza del periodo dell'iscrizione;

Considerato che sono necessarie norme precise per la presentazione e la valutazione delle informazioni supplementari che i notificanti devono presentare per rinnovare le iscrizioni delle sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Considerato che occorre pertanto prorogare il periodo di iscrizione di determinate sostanze attive per permettere ai notificanti di presentare le domande per il rinnovo e gli eventuali dati supplementari necessari per la conferma dell'iscrizione;

Considerato che occorre concedere alla Commissione ed agli Stati membri un adeguato periodo di tempo per valutare le domande e gli eventuali studi presentati;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione che modifica la data di scadenza di determinate sostanze attive;

Decreta:

1. L'allegato I del decreto legislativo 194/95 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente decreto.

2. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 marzo 2011, i provvedimenti amministrativi necessari per adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive riportate in allegato al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 dicembre 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 2, foglio n. 197.

L’allegato I del decreto legislativo 194/95 è così modificato:

(1) La riga 7 è sostituita dal testo seguente

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
7	Metsulfuron metile N. CAS 74223-64-6 N. CEE 441	2-(4-metossi-6-metil-1,3,5,-triazin-2-ilcarbamoilsulfamoil)benzoato di metile	960 g/kg	1°luglio 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, — prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 16 giugno 2000.»

(*) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

(2) Le righe da 9 a 28 sono sostituite dalle seguenti:

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
9	Triasulfuron N. CAS 82097-50-5 N. CIPAC 480	1-[2-(2-cloroetossi)fenilsolfonil]-3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin2-il) urea	940 g/kg	1° agosto 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono: - prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, -prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 13 luglio 2000.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
10	Esfenvalerate N. CAS 66230-04-4 N. CIPAC 481	(S)-α-ciano-3-fenossibenzil-(S)- 2-(4-clorofenil)-3-metilbutirrato	830 g/kg	1° agosto 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida. Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 13 luglio 2000.
11	Bentazone N. CAS 25057-89 N. CIPAC 366	3-isopropil-(1H)-2,1,3benzotiadiazin-4-(3H)-one-2,2-diossido	960 g/kg	1° agosto 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 13 luglio 2000.
12	Lambda-cialotrina N. CAS 91465-08-6 N. CIPAC 463	Miscela (nel rapporto 1:1) di: (S)-alfa-ciano-3-fenossibenziol (Z)-(1R,3R)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato e (R)-alfa-ciano-3-fenossibenziol (Z)-(1S,3S)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato	810 g/kg	1° gennaio 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida. Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono: -prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori, - prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio, api incluse, nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi, - prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti e in particolare ai relativi effetti acuti Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 19 ottobre 2000.
13	Fenexamid N. CAS 126833-17-8 N. CIPAC 603	N-(2,3-dicloro-4-idrossifenil)-1-metilcicloesanocarbossammide	≥ 950 g/kg	1° giugno 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate soltanto le utilizzazioni come fungicida. Nel processo decisionale secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze sugli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 19 ottobre 2000.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
14	Amitrolo N. CAS 61-82-5 N. CIPAC 90	H-[1,2,4]-triazolo-3-ilammina	900 g/kg	1° gennaio 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sull'amitrolo, in particolare delle relative appendici I e II, portato a termine dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione: -degli operatori, -delle acque sotterranee in zone vulnerabili, soprattutto in rapporto a impieghi non colturali, -degli artropodi utili, - degli uccelli e dei mammiferi selvatici; l'utilizzazione nel periodo della riproduzione può essere autorizzata solo se, in base ad un'adeguata valutazione dei rischi, essa non comporta effetti inaccettabili e se nelle condizioni di autorizzazione sia inclusa, ove necessario, l'adozione di misure di attenuazione dei rischi.
15	Diquat N. CAS 2764-72-9 (ione), 85-00-7 (dibromuro) N. CIPAC 55	9,10-diidro-8a,10a-diazoniafenantrene (dibromuro)	950 g/kg	1° gennaio 2002	31 dicembre 2015	Sulla base delle informazioni attuali, possono essere autorizzate soltanto le utilizzazioni come erbicida terrestre e disseccante. Non possono essere autorizzate le utilizzazioni come diserbante acquatico. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul diquat, in particolare delle relative appendici I e II, portato a termine dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione: -alle possibili conseguenze sugli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi, - alla sicurezza degli operatori per quanto riguarda un'utilizzazione non professionale nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
16	Piridato N. CAS 55512-33.9 N. CIPAC 447	6-cloro-3-fenilpiridazin-4-il S-octil-tiocarbonato	900 g/kg	1° gennaio 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul piridato, in particolare delle relative appendici I e II, portato a termine dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione: -alla protezione delle acque sotterranee, - alle possibili conseguenze sugli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
17	Tiabendazolo N. CAS 148-79-8 N. CIPAC 323	2-tiazol-4-il-1H-benzimidazolo	985 g/kg	1° gennaio 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Non possono essere autorizzate le applicazioni fogliari tramite nebulizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul tiabendazone, in particolare delle relative appendici I e II, portato a termine dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono: — rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e sedimentali nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. Devono essere attuate opportune misure di attenuazione dei rischi (ad esempio, depurazione con terra diatomacea o carbone attivo) per la protezione delle acque superficiali dalla contaminazione a livelli inaccettabili attraverso le acque reflue.
18	Paecilomyces fumosoroseus ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874	Non pertinente	Occorre accertarsi dell'assenza di metaboliti secondari in ciascuna coltura di fermentazione, mediante cromatografia in fase liquida ad alte prestazioni (HPLC)	1° luglio 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida. Ogni coltura di fermentazione deve essere controllata mediante HPLC per accertarsi dell'assenza di metaboliti secondari. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 27 aprile 2001.
19	DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) N. CAS: 144740-54-5 N. CIPAC: 577	Sale monosodico di 2-(4,6-dimetossipirimidin-2-ilcarbammoilsulfamoil)-6-trifluorometil	903 g/kg	1° luglio 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Nel processo decisionale secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 27 aprile 2001.
20	Acibenzolar-s-metile N. CAS: 135158-54-2 N. CIPAC 597	Acido benzo[1,2,3]tiadiazol-7-carbotioico-S-metil estere	970 g/kg	1° novembre 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come attivatore della resistenza delle piante. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 gennaio 2001.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
21	Ciclanilide N. CAS: 113136-77-9 N. CIPAC 586	Non disponibile	960 g/kg	1° novembre 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fitoregolatore. L'impurezza di 2,4-dicloroanilina (2,4-DCA) nella sostanza attiva prodotta industrialmente non deve essere superiore a 1 g/kg. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.
22	Fosfato ferrico N. CAS: 10045-86-0 N. CIPAC 629	Fosfato ferrico	990 g/kg	1° novembre 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come molluschicida. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.
23	Pimetrozina N. CAS: 123312-89-0 N. CIPAC 593	(E)-6-metil-4-[(piridin-3-ilmetilene)ammino]-4,5-diidro-2H- [1,2,4]-triazin-3 one	950 g/kg	1° novembre 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida. Nel processo decisionale secondo i principi uniformi gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.
24	Piraflufen-etile N. CAS: 129630-19-9 N. CIPAC 605	Etil 2-cloro-5-(4-cloro-5-difluorometossi-1-metilpirazol-3-il)-4-fluorofenossiacetato	956 g/kg	1° novembre 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Nel processo decisionale secondo i principi uniformi gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle alghe e delle altre piante acquatiche; inoltre, devono applicare, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.
25	Glifosate N. CAS 1071-83-6 N. CIPAC 284	N-(fosfonometil)-glicina	950 g/kg	1° luglio 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul glifosate, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato fitosanitario permanente il 29 giugno 2001. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono: — rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee in zone vulnerabili, soprattutto in rapporto a impieghi non colturali.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
26	Tifensulfuron metile N. CAS 79277-27-3 N. CIPAC 452	3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2- ilcarbamoil-sulfamoil) tiofene-2-carbossilato di metile	960 g/kg	1° luglio 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tifensulfuron metile, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato fitosanitario permanente il 29 giugno 2001. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono: -prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, — rivolgere particolare attenzione all'impatto sulle piante acquatiche e procurare che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
27	2,4-D N. CAS 94-75-7 N. CIPAC 1	Acido (2,4-diclorofenossi)acetico	960 g/kg	1° ottobre 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del 2,4-D, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato fitosanitario permanente il 2 ottobre 2001. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono: -rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile e/o condizioni climatiche sensibili, -rivolgere particolare attenzione all'assorbimento per via dermica, -rivolgere particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
28	Isoproturon N. CAS 34123-59-6 N. CIPAC 336	3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea	970 g/kg	1° gennaio 2003	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'isoproturon, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato fitosanitario permanente il 7 dicembre 2001. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono: -rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile e/o condizioni climatiche sensibili oppure secondo tassi più elevati di quelli indicati nel rapporto di riesame e, ove necessario, devono applicare misure di attenuazione dei rischi, -rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.»

(*) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame

Le righe da 30 a 39 sono sostituite dalle seguenti:

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
30	Iprovalicarb N. CAS: 140923-17-7 N. CIPAC 620	Isopropilestere dell'acido {2-metil-1-[1-(4-metilfenil)etilcarbonil]propil}-carbammico	950 g/kg (valore provvisorio)	1° luglio 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'iprovalicarb, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2002. In tale valutazione generale: — deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente; il materiale di prova utilizzato nel fascicolo sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica, — gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli operatori.
31	Prosulfuron N. CAS: 94125-34-5 N. CIPAC 579	1-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropil)-fenilsulfonil]-urea	950 g/kg	1° luglio 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul prosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2002. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono: — esaminare attentamente il rischio per le piante acquatiche se la sostanza attiva viene applicata a contiguità di acque di superficie; ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi, — rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile e/o condizioni climatiche sensibili; ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
32	Sulfosulfuron N. CAS: 141776-32-1 N. CIPAC 601	1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)- 3-[2-etanosulfonil-imidazol[1,2-a]piridin)solfonil]urea	980 g/kg	1° luglio 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul sulfosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2002. In tale valutazione generale gli Stati membri devono: — rivolgere particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche e delle alghe; ove necessario, occorrerà adottare misure di attenuazione dei rischi, — rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile e/o condizioni climatiche sensibili.
33	Cinidon etile N. CAS: 142891-20-1 N. CIPAC 598	(Z)-etil 2-cloro-3-[2-cloro-5-(cicloes-1-ene-1,2-dicarbossimido)fenil]acrilato	940 g/kg	1° ottobre 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cinidon etile, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono: — rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile (ad esempio suoli con pH neutro o elevato) e/o condizioni climatiche sensibili, — rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
34	Cialofop butile N. CAS: 122008-85-9 N. CIPAC 596	Butil-(R)-2-[4(4-ciano-2-fluorofenossi) fenossi]propionato	950 g/kg	1° ottobre 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del cialofop butile, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In tale valutazione generale gli Stati membri devono: — valutare attentamente l'impatto potenziale delle applicazioni atmosferiche sugli organismi non bersaglio e in particolare sulle specie acquatiche; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, restrizioni o misure di attenuazione dei rischi, — valutare attentamente l'impatto potenziale delle applicazioni terrestri sugli organismi acquatici nelle risaie; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
35	Famoxadone N. CAS: 131807-57-3 N. CIPAC 594	3-anilino-5-metil-5-(4-fenossifenil)-1,3-ossazolidin-2,4-dione	960 g/kg	1° ottobre 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul famoxadone, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In tale valutazione generale gli Stati membri devono: — rivolgere particolare attenzione ai rischi cronici potenziali della sostanza madre o dei metaboliti per i lombrichi, — rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi, — rivolgere particolare attenzione alla protezione degli operatori.
36	Florasulam N. CAS: 145701-23-1 N. CIPAC 616	2', 6', 6', 8-Trifluoro-5-metossi- [1,2,4]-triazolo [1,5-c] pirimidin-2-sulfonanilide	970 g/kg	1° ottobre 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del florasulam, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile e/o condizioni climatiche sensibili; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
37	Metalaxyl-M N. CAS: 70630-17-0 N. CIPAC 580	Metil (R)-2-{[(2,6-dimetilfenil)metossiacetil] amino} propionato	910 g/kg	1° ottobre 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del metalaxil-M, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In tale valutazione generale gli Stati membri devono: — rivolgere particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte della sostanza attiva o dei suoi prodotti di degradazione CGA 62826 e CGA 108906, quando la sostanza attiva è applicata in regioni con sensibili terreno vulnerabile e/o condizioni climatiche sensibili; ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
38	Picolinafen N. CAS: 137641-05-5 N. CIPAC 639	4′-Fluoro-6-[(α,α,α-trifluoro-m-tolil)ossi]picolinanilide	970 g/kg	1° ottobre 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del picolinafen, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono: — rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici; le condizioni di autorizzazione comprendono, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
39	Flumiossazina N. CAS: 103361-09-7 N. CIPAC 578	N-(7-fluoro-3,4-diidro-3-osso-4- prop-2-inil-2H-1,4-benzossazin- 6-il)cicloes-1-ene-1,2-dicarbossammide	960 g/kg	1° gennaio 2003	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame della flumiossazina, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 giugno 2002. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione ai rischi per le alghe e le piante acquatiche; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.»

(*) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

11A03058

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 febbraio 2011.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per i miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore di lavoratori agricoli (C.I.S.O.A.) di Foggia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FOGGIA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, concernente «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli»;

Visto l'art. 8 della stessa legge che prevede la corresponsione, ai lavoratori agricoli ivi indicati, di un trattamento sostitutivo della retribuzione su deliberazione della Commissione provinciale di cui al successivo art. 14;

Visto il prefato art. 14 il quale prevede la costituzione della citata Commissione con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, presso ogni sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 375/1993, come modificato dall'art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che conferisce alle Commissioni provinciali di cui sopra, competenti a decidere in materia di trattamento sostitutivo della retribuzione, le competenze relative al contenzioso previdenziale agricolo, già di competenza delle Commissioni provinciali per la manodopera agricola;

Visto il precedente decreto n. 2 del 26 gennaio 2010, con il quale il dott. Giuseppe Potenza è stato nominato componente supplente della Commissione provinciale Cassa integrazione salario dei lavoratori agricoli (C.I.S.O.A.) in rappresentanza della sede provincial dell'I.N.P.S. di Foggia;

Vista la nota del 25 novembre 2010 della Direzione provinciale dell'I.N.P.S. di Foggia, con la quale si comunica il nominativo del componente dell'Istituto che viene designato in seno al prefato organismo, in qualità di membro supplente, individuato nella persona della dott.ssa Elena Gabriella Colella in sostituzione del dott. Giuseppe Potenza;

Considerato che lo stesso art. 14 della legge n. 457/1972 prevede per ciascun membro della Commissione stessa la nomina di un supplente;

Ritenuto di dover provvedere, quindi, alla consequenziale nomina dell'attuale membro supplente;

Decreta:

La dott.ssa Elena Gabriella Colella, è nominata componente supplente della Commissione provinciale Cassa integrazione salario lavoratori agricoli, in rappresentanza della Direzione provinciale I.N.P.S. di Foggia ed in sostituzione del precedente componente supplente, dott. Giuseppe Potenza.

Foggia, 2 febbraio 2011

Il direttore provinciale: PISTILLO

11A02765

DECRETO 8 febbraio 2011.

Nomina dei rappresentanti della speciale commissione lavoratori autonomi esercenti attività commerciali, della provincia di L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
L'AQUILA

Richiamato il precedente decreto n. 40/2010 del 16 novembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2010 con il quale sono state ricostituite le Commissioni speciali in seno ai Comitati provinciali dell'INPS, ex art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989;

Preso atto di quanto comunicato dalla Direzione generale per le politiche previdenziali - Div II - del superiore Ministero con nota n. 1075 del 21 gennaio 2011 in relazione alla Presidenza delle suddette Commissioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti della Speciale Commissione lavoratori autonomi esercenti attività commerciali, oltre che i membri di diritto individuati dalla legge stessa, i signori:

1. Liberati Angelo Antonio - designato da Confcommercio della provincia dell'Aquila ;

2. Del Prete Francesco - designato da Confesercenti provincia dell'Aquila;

3. Lettere Enrico - designato da Confcommercio della provincia dell'Aquila;

Il presidente della Commissione, in analogia a quanto previsto dall'art. 34, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 e successive modificazioni, sarà nominato nella seduta d'insediamento, tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della Commissione stessa.

Art. 2.

Sono nominati rappresentanti della Speciale Commissione lavoratori autonomi dell'artigianato, oltre che i membri di diritto individuati dalla legge stessa, i signori:

1. Rossi Carlo - designato da Confesercenti della Provincia dell'Aquila;

2. Ciano Angelo - designato da Confartigianato della Provincia dell'Aquila;

3. Del Re Agostino - designato da CNA Conf. nazionale dell'artigianato provincia dell'Aquila;

4. Il presidente della Commissione, in analogia a quanto previsto dall'art. 34, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 e successive modificazioni, sarà nominato nella seduta d'insediamento, tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della Commissione stessa.

Art. 3.

Sono nominati rappresentanti della Speciale Commissione lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni e mezzadri, oltre cha i membri di diritto individuati dalla legge stessa, i signori:

1. Ferroni Franco - designato da Confagricoltura della provincia dell'Aquila;
2. Melone Gino - designato da Coldiretti federazione provinciale di L'Aquila;
3. Torlone Luigi - designato da Cia Confederazione italiana agricoltori dell'Aquila;

Il presidente della Commissione, in analogia a quanto previsto dall'art. 34, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 e successive modificazioni, sarà nominato nella seduta d'insediamento, tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della Commissione stessa.

Le nomine effettuate con il presente decreto hanno la medesima durata del Comitato provinciale INPS ricostituito con decreto n. 39/2010 del 16 novembre 2010.

Il direttore provinciale dell'INPS di L'Aquila è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. dell'Abruzzo entro i termini e con le modalità previste dalla Legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, art. 35, quarto comma.

L'Aquila 8 febbraio 2011

Il direttore provinciale: CALAVENA

11A02747

DECRETO 9 febbraio 2011.

Ricostituzione della Commissione di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 410 c.p.c. come modificato dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro);

Considerato che detta norma prevede l'istituzione della commissione di conciliazione per l'espletamento del tentativo di conciliazione;

Considerato che detta commissione è stata istituita presso la direzione provinciale del lavoro di Torino con decreto direttoriale n. 2 del 14 gennaio 2011;

Preso atto che dal riesame dei dati presi in considerazione per l'attribuzione dei posti nella stessa commissione provinciale di conciliazione in relazione alla valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate, è emerso un errore di valutazione dei dati forniti dalla Confartigianato di Torino;

Ritenuto che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute, sono state individuate come maggiormente rappresentative:

a) per i lavoratori dipendenti la C.G.I.L., la C.I.S.L. la U.I.L. e la UGL;

c) per i datori di lavoro l'Unione industriale, l'API, la Confederazione nazionale dell'artigianato «CNA», l'Associazione commercianti «ASCOM», «C.A.S.A.» e la Confartigianato;

Ritenuto pertanto, che l'assegnazione dei membri debba essere così ripartita:

a) per i lavoratori dipendenti: n. 1 rappresentante effettivo e n. 2 supplenti di CGIL, 1 rappresentante effettivo e n. 2 supplenti di CISL, 1 rappresentante effettivo di UIL, 1 rappresentante effettivo della UGL;

b) per i datori di lavoro: n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 supplente dell'Unione industriale, n. 1 rappresentante effettivo dell'API, n. 1 rappresentante effettivo della CNA, n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 supplente dell'ASCOM, n. 1 rappresentante supplente della C.A.S.A., n. 1 rappresentante supplente della Confartigianato;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali sopra individuate;

Decreta:

A decorrere dal giorno 9 febbraio 2011 presso la direzione provinciale del lavoro di Torino, è istituita la commissione prov.le di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. così composta:

a) Direttore della Direzione Prov.le di Torino o da un suo delegato in qualità di Presidente;

b) Per i datori di lavoro :

Membri effettivi

1) dr.ssa ZORGNIOTTI Anna su designazione della Unione Industriale di Torino
2) dr.ssa BOSCO Simonetta “ “ dell'API Torino
3) dr.ssa BRUNETTO Angela Maria “ “ della CNA
4) sig.ra ROSSATTO Cristina “ “ dell'ASCOM

Membri supplenti

1) dr. BAY Andrea su designazione dell'Unione Industriale di Torino
2) dr.ssa BELLUCCI Tiziana “ “ dell'ASCOM
3) sig.ra Giovanna PILOTTI “ “ della CONFARTIGIANATO
4) rag. PASTORE Carmen “ “ della C.A.S.A.

c) Per le OO.SS. dei lavoratori

Membri effettivi

1) sig. DI BARI Michele su designazione della CGIL
2) sig. QUADRELLI Gaetano “ “ “ CISL
3) sig.ra CIANCIOTTA Teresa “ “ “ UIL
4) sig. MARINO Ciro “ “ “ UGL

Membri supplenti

1) sig. ORTU Pierluigi su designazione della CGIL
2) sig. ALICE Angelo “ “ “ “
3) sig. CRESTO Valter “ “ “ CISL
4) sig. MINOLDI Alfredo “ “ “ “

La suddetta commissione opererà secondo i criteri di cui all'art. 413 c.p.c.

Il precedente decreto nr. 2 del 14 gennaio 2011 è confermato per la parte non sostituita dal presente.

Torino, 9 febbraio 2011

Il direttore provinciale : GRIPPA

11A02743

DECRETO 9 febbraio 2011.

Determinazione delle tariffe minime per lavori di facchinaggio nella provincia di Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro le funzioni amministrative di determinazione della tariffe minime di facchinaggio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1654, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la circolare del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro - divisione V - n. 25157/1970 del 2 febbraio 2005 inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi dei lavoro di facchinaggio e di determinazione delle tariffe;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39 del 18 marzo 1997;

Vista la legge n. 142/2003;

Considerata la necessità di procedere all'adeguamento delle tariffe di facchinaggio, di cui al decreto 5 marzo 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2010) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. IV, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività - biennio 2009 / 2010, pari al + 1,5%;

Sentite le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori nelle riunioni del 25 gennaio e 9 febbraio 2011;

Decreta:

1. La tariffa minima per le prestazioni di facchinaggio viene determinata in euro 16,56 ed avrà vigore sino al 9 febbraio 2013.

2. La suddetta tariffa oraria sarà maggiorata delle percentuali previste dal C.C.N.L. per i dipendenti da imprese di autotrasporto e spedizioni in caso di prestazioni di lavoro nel giorno di sabato o di domenica o di straordinario, festivo, notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brindisi, 9 febbraio 2011

Il direttore provinciale: TOSCHES

11A02764

DECRETO 9 febbraio 2011.

Integrazione della commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 410 c.p.c. come modificato dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro);

Considerato che detta norma prevede l'istituzione della commissione di conciliazione per l'espletamento del tentativo di conciliazione;

Considerato che detta commissione è stata istituita presso la D.P.L. di Torino con D.D. n. 2 del 14 gennaio 2011 e successiva modifica e integrazione con decreto direttoriale n. 4 del 9 febbraio 2011;

Visto che l'art. 410 c.p.c. indica espressamente che «Le Commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni ... che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma ...»;

Considerato che per una regolare attività settimanale della Commissione di conciliazione si ritiene necessario provvedere all'istituzione della predetta sottocommissione;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle OO.SS. e dalle associazioni datoriali già individuate nei decreti di istituzione della Commissione provinciale di conciliazione;

Decreta:

A decorrere dal giorno 14 febbraio 2011 presso la D.P.L. di Torino, l'attività di cui all'art. 410 c.p.c. svolta dalla Commissione provinciale di conciliazione come individuata dal decreto direttoriale n. 2 del 14 gennaio 2011 e n. dell'8 febbraio 2011 sarà integrata dai componenti la sottocommissione di Conciliazione così composta:

a) per i datori di lavoro:

dott. Giuseppe Fiore e dott. Antonino Castellano su designazione dell'Unione Industriale di Torino;

dott.ssa Tiziana Bellucci su designazione dell'ASCOM;

dott.ssa Barbara Zorzanello su designazione dell'API;

geom. Ermio Melloni, dott.sa Emanuela Spessa e sig.ra Silvia Saia su designazione della CNA;

sig. Sergio De Vita De Pace su designazione della CONFARTIGIANATO;

b) per le OO.SS. dei lavoratori:

sigg.re Loredana De Villa e Nicolina Micillo su designazione della CGIL;

sigg.ri Adolfo Audenino, Claudio Barale, Marco Daniele e Massimo Vertolo su designazione della CISL;

sig.ra Anna Maria D'Angelo su designazione della UIL.

La suddetta commissione opererà secondo i criteri di cui all'art. 413 c.p.c.

Torino, 9 febbraio 2011

Il direttore provinciale: GRIPPA

11A02766

DECRETO 11 febbraio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Alpi Eagles S.p.a.. (Decreto n. 56957).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Visto il decreto, n. 47023, dell'11 settembre 2009, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 luglio 2008 al 29 gennaio 2009, in favore di 148 lavoratori dipendenti della società Alpi Eagles S.p.A., sede in S. Angelo di Piove (Padova), unità in S. Angelo di Piove di Sacco (Padova), Aeroporto Marco Polo (Venezia), Aeroporto Capodichino (Napoli), Aeroporto Internazionale di Catania (Catania);

Visto l'accordo in data 11 febbraio 2010, intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dei rappresentanti della società Alpi Eagles S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il periodo dal 30 gennaio 2010 al 7 luglio 2010, in favore di un numero massimo di 141 unità, dipendenti dalla società di cui trattasi;

Visto il decreto n. 52222 del 31 maggio 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 30 gennaio 2010 al 7 luglio 2010, in favore di 141 lavoratori dipendenti dalla società Alpi Eagles S.p.A. in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Visto l'accordo in data 21 dicembre 2010, intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dei rappresentanti della società Alpi Eagles S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il periodo dall'8 luglio 2010 al 29 gennaio 2012, sino a concorrenza dei 48 mesi, in favore di tutto il personale dipendente pari a 104 unità, alle quali potranno aggiungersi altre 10 unità qualora in costanza del periodo di integrazione salariale *de qua* venga disposta con provvedimento giudiziale la reintegra dei detti ulteriori 10 lavoratori;

Vista l'istanza con la quale la società Alpi Eagles S.p.A. in amministrazione straordinaria, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per il periodo dall'8 luglio 2010 al 7 gennaio 2011, in favore di 104 lavoratori dipendenti della predetta società;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dall'8 luglio 2010 al 7 gennaio 2011, in favore di 104 lavoratori dipendenti dalla società Alpi Eagles S.p.A. in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 21 dicembre 2010, in favore di 104 lavoratori dipendenti della società Alpi Eagles S.p.A. in amministrazione straordinaria, sede in S. Angelo di Piove (Padova), unità in:

S. Angelo di Piove di Sacco (Padova);

Aeroporto Marco Polo (Venezia);

Aeroporto Capodichino (Napoli);

Aeroporto Internazionale di Catania (Catania).

Per il periodo dall'8 luglio 2010 al 7 gennaio 2011.

Matricola INPS: 5122131197 (NA).

Matricola INPS: 2107742618 (CT).

Matricola INPS: 880983063 (VE).

Matricola INPS: 8812144448 (VE).

Matricola INPS: 5410129369 (PD).

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società Alpi Eagles S.p.A. in amministrazione straordinaria è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

11A02739

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 febbraio 2011.

Rinnovo e cancellazione di varietà di specie di piante ortive iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive nei quali sono state iscritte le varietà di specie ortive le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di validità dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare il quarto e quinto comma, lettera *e)*, dell'art. 17-*bis*, che stabiliscono, rispettivamente, la cancellazione di una varietà dal registro qualora la validità dell'iscrizione medesima sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire, nel decreto di cancellazione, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi appartenenti alla varietà stessa, che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Viste le richieste presentate dagli interessati, volte ad ottenere il rinnovo dell'iscrizione ai registri nazionali delle varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo;

Considerato che, per le varietà indicate all'art. 2 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Vista la richiesta presentata dall'interessato, volta ad ottenere la concessione di un periodo transitorio di commercializzazione delle sementi appartenenti alla varietà indicata nell'art. 3 del dispositivo;

Atteso che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 3 febbraio 2011, ha preso atto sia delle richieste sopra menzionate sia della mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie ortive, delle sotto elencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2020:

Specie	SIAN	Varietà	Decreto d'iscrizione o rinnovo
Anguria	2434	Starlet	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Cavolo verza	2412	Savoy Emperor	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Cece	2355	Emiro	25/07/2000 *G.U.* n. 210 del 08/09/2000
Cece	2282	Otello	25/07/2000 *G.U.* n. 210 del 08/09/2000
Cece	2281	Pascià	25/07/2000 *G.U.* n. 210 del 08/09/2000
Cipolla	2446	Cinzia	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Cipolla	2447	Red Mech	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Cipolla	2452	Saratoga	13/10/2000 *G.U.* n. 261 del 08/11/2000
Fagiolo nano	2440	Fantasia	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Fagiolo nano	2353	Mirabile	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Fagiolo nano	2387	Talento	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Fagiolo nano	1745	Friverde	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Fagiolo nano	1747	Sorano	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Fagiolo rampicante	2438	Perseus	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Fagiolo rampicante	2439	Polaris	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Fagiolo rampicante	1748	Albino	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Fagiolo rampicante	1749	Barbarossa	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Fagiolo rampicante	1750	Bingo	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Fagiolo rampicante	1751	Tricolore	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Fava	2441	Bellezza	13/10/2000 *G.U.* n. 261 del 08/11/2000
Fava	2453	Dotta	13/10/2000 *G.U.* n. 261 del 08/11/2000
Finocchio	976	Everest	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Finocchio	1752	Tarquinio	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Lattuga	989	Lollo rossa	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Melanzana	1753	Miranda	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Melanzana	1754	Serena	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Melone	2433	Giulia	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Melone	2425	Vesna	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Peperone	2430	Bronx	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Peperone	2417	Graffito	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Peperone	2421	Icaro	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Peperone	2420	Rodeo	30/03/2000 *G.U.* n. 91 del 18/04/2000
Pisello a grano rugoso	1109	Navona	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Pomodoro	2427	Admiral	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Pomodoro	2443	Altavilla	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Pomodoro	2431	Carmos	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Pomodoro	2423	Duplo	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Pomodoro	2418	Fulmine	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Pomodoro	2445	Kiros	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000

Pomodoro	2426	Letos	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Pomodoro	2444	Liguria	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Pomodoro	2413	Or Altedo	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Pomodoro	2414	Or Aran	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Pomodoro	2415	Or Gran Borghese	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Pomodoro	2428	Pilar	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Pomodoro	2424	Timos	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Pomodoro	2422	Corrida	30/03/2000 *G.U.* n. 91 del 18/04/2000
Pomodoro	2419	Rossini	30/03/2000 *G.U.* n. 91 del 18/04/2000
Pomodoro	1765	Alamo	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Pomodoro	1766	Anita	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Pomodoro	2017	Ausonio	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Pomodoro	1768	Brigade	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Pomodoro	1770	Carioca	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Pomodoro	1779	Nicam	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Pomodoro	1781	Peltro	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Pomodoro	1983	Rosso Tovel	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Pomodoro	1788	Saidan	02/05/2001 *G.U.* n. 126 del 01/06/2001
Spinacio	1308	Multoverde	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Zucchino	2435	Dante	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Zucchino	2437	Duccio	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Zucchino	1794	Astro	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Zucchino	1796	Grifone	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001

Art. 2.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, sono cancellate dai medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione.

Specie	SIAN	Varietà	Decreto d'iscrizione o rinnovo
Cetriolo	1743	Sagin	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Fagiolo nano	932	Goldrush	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Melone	1757	Legend	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Pisello a grano rugoso	1097	Dawn	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Peperone	2416	Arenaria	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Pomodoro	2432	Fenix	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000
Pomodoro	1771	Dianapeel	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Pomodoro	1773	Elios	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Pomodoro	1186	Ladino	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Pomodoro	1217	Parmamech	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Spinacio	1307	Kent	09/01/2001 *G.U.* n. 35 del 12/02/2001
Zucchino	2436	Giano	01/02/2000 *G.U.* n. 34 del 11/02/2000

Art. 3.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del Regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, la varietà sotto riportata, iscritta al registro delle varietà di specie di piante ortive con il decreto a fianco della stessa indicato, è cancellata dal registro medesimo per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-*bis*, quinto comma, possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2013:

Specie	Codice SIAN	Denominazione	DM di iscrizione o di rinnovo
Pisello a grano rugoso	1441	Karina	09/01/2001 *G.U.* N. 35 del 12/02/2001

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A02761

DECRETO 10 febbraio 2011.

Iscrizione di una varietà di specie ortiva al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 31 marzo 2009 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro di specie ortive, della varietà indicata nel presente dispositivo;

Considerato che l'iscrizione della stessa varietà, nel relativo registro, era stata temporaneamente sospesa per l'espletamento di controlli tecnico-amministrativi della domanda d'iscrizione;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la varietà di seguito riportata, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, è iscritta,

fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Melanzana	2898	Venere	Genista s.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A02762

DECRETO 15 febbraio 2011.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio Enochimico Ligure S.a.s.» autorizzato con decreto 2 aprile 2008, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 2 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 91 del 17 aprile 2008, con il quale il Laboratorio Enochimico Ligure S.a.s., ubicato in Sarzana (La Spezia), Via Aurelia n. 212 è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota dell'8 febbraio 2011, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 marzo 2008 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 2 aprile 2008;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il Laboratorio Enochimico Ligure S.a.s., ubicato in Sarzana (La Spezia), Via Aurelia n. 212 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV MA-AS313-03: R2009
Acidità totale	OIV MA-AS313-01: R2009, par. 5.2
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02: R2009
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-AS323-04B: R2009
Sodio	OIV MA-AS322-03A: R2009, par. 2
Titolo alcolometrico totale (da calcolo)	OIV MA-AS312-01A: R2009, par. 4B (densimetria elettronica) + OIV-MA-AS311-03: R2003
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01B: R2009 + OIV MA-AS312-01A: R2009, par. 4B (densimetria elettronica)
Acido Citrico, Acido Tartarico, Glucosio, Fruttosio, Acido Malico, Acido Succinico, Acido Lattico, Glicerina, Acido Acetico, Acido Piruvico	LEL-MIP 1 Rev. 04 2007
Estratto secco non riduttore, estratto secco netto	LEL-MIP 2 Rev. 01 2008
Estratto secco non riduttore, estratto secco netto (da calcolo)	OIV-MA-AS2-3B: R2009 + OIV-MA-AS311-03: R2003
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B: R2009
Glucosio e Fruttosio (Somma da calcolo)	LEL-MIP 3 Rev. 01 2008
Litio	DM 12/03/10986 – G.U. n. 161 del 14/07/1086 all. XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01B: R2009 + OIV MA-AS312-01A: R2009, par. 4B (densimetria elettronica)
pH	OIV MA-AS313-15: R2009
Titolo alcolometrico totale	LEL-MIP 4 Rev. 00 2008
Zuccheri riduttori (Glucosio e Fruttosio)	OIV-MA-AS311-03: R2003

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2011

Il dirigente: VARESE

11A02714

DECRETO 16 febbraio 2011.

Riconoscimento del Consorzio di Tutela del Salame Cremona e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Salame Cremona».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1362 della Commissione del 23 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 305 del 23 novembre 2007 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Salame Cremona»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di Tutela del «Salame Cremona" con sede legale in Via Lanaioli, 1 - 26100 Cremona, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione di carni» individuata all'art. 2, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/99. La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo I.N.E.Q., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Salame Cremona»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di Tutela del Salame Cremona al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di Tutela del Salame Cremona, con sede in Via Lanaioli, 1 - 26100 Cremona, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP «Salame Cremona» registrata con Regolamento (CE) n. 1362 della Commissione del 23 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 305 del 23 novembre 2007.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Salame Cremona».

Art. 3.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Salame Cremona» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Salame Cremona» appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione di carni», individuata dall'art. 4, lettera *f)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A02713

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 gennaio 2011.

Autorizzazione all'organismo «Eurofins Modulo Uno SpA», in Torino al rilascio di certificazione CE per la direttiva 2006/95/CE, relativa alla marcature Ce del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 di attuazione della direttiva 93/68/CEE, in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la direttiva 2006/95/CE che abroga la direttiva 73/23/CEE;

Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministero delle attività produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto interministeriale del 6 agosto 2007 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2007 di autorizzazione al Consorzio DNV - MODULO UNO SCARL;

Visto il verbale di assemblea straordinaria della società MODULO UNO SPA del 9 ottobre 2008, rep. 464022, raccolta 19849 redatto dal notaio Tomaselli in Torino, registrato presso l'Agenzia delle entrate di Torino ufficio 2, il 16 ottobre 2008, di modifica della denominazione societaria in EUROFINS MODULO UNO SPA;

Vista la scrittura privata stipulata tra DET NORSKE VERITAS ITALIA Srl ed EUROFINS MODULO UNO SpA di scioglimento del Consorzio DNV MODULO UNO SCARL registrato presso l'Agenzia delle entrate ufficio di Milano 1, in data 10 dicembre 2009, serie 3 n. 12860;

Vista l'istanza del 16 marzo 2010, protocollo n. 10814 con la quale la società EUROFINS MODULO UNO SpA, con sede in via Cuorgné, 21 - 10156 Torino, ha chiesto che, l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 2006/95/CE, concessa con decreto 6 agosto 2007 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2007 di autorizzazione al Consorzio DNV -MODULO UNO SCARL venga ad essa trasferita;

Considerato che i risultati degli esami documentali per la società EUROFINS MODULO UNO SpA, con sede in via Cuorgné, 21 - 10156 Torino, soddisfano i requisiti richiesti la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministero delle attività produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo EUROFINS MODULO UNO SpA, con sede in via Cuorgné, 21 - 10156 Torino, è autorizzato, ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, quale Organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformità alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

2. Il suddetto Organismo è designato altresì, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri alla Commissione Europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva 2006/95/CE.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione mantiene la validità dell'autorizzazione rilasciata a favore di Consorzio DNV - MODULO UNO SCARL, di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, il Ministero dello sviluppo economico -Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica ed il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali si riservano la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XIV.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2011

Il direttore generale: DEL VECCHIO

Il direttore generale tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
MASTROPIETRO

11A02763

DECRETO 4 febbraio 2011.

Emissione di un francobollo ordinario della serie «Posta Italiana», nel valore di euro 0,75.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di Bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (nor-

me generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008), recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 11 marzo 2009 con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli di posta non massiva;

Visto il decreto interministeriale 21 maggio 2009 con il quale è stata identificata la nuova serie di carte valori postali denominandola «Posta Italiana»;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. 3502 del 20 gennaio 2011;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di un francobollo ordinario della serie «Posta Italiana», nel valore di € 0,75.

Il francobollo è stampato dall'officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia; bozzettista ed incisore: Antonio Ciaburro; colori: tre (verde bandiera, rosso bandiera, rosso porpora più inchiostro di sicurezza rosso porpora concentrato metallizzato); formato carta: mm 40x24; formato stampa: mm 36x20; formato tracciatura: mm 48x30; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco). Foglio: formato cm. 30x33, contiene 50 esemplari fustellati, recanti tracciature orizzontali e verticali per il distacco facilitato di ogni francobollo dal proprio supporto siliconato. Sul lato destro è riportata la scritta «IL FOGLIO DI CINQUANTA FRANCOBOLLI VALE € 37,50».

La vignetta raffigura una busta che idealmente spicca il volo, lasciando dietro di sé una scia formata dai colori della bandiera italiana. In alto è riprodotto il logo di Poste Italiane nelle cui bande laterali è ripetuta, in microscrittura, la scritta «POSTE ITALIANE».

Completano il francobollo la scritta «ITALIA» e il valore € 0,75.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2011

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A02730

DECRETO 7 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Donnamkhao, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Anna Donnamkhao, cittadina thailandese, diretta ad ottenere il riconoscimento

del certificato di acconciatore, conseguito presso l'Istituto Narinrat - Scuola di acconciatura e sartoria di Bangkok (Thailandia), della durata di 8 mesi per 1000 ore, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa di tipo orizzontale e di natura pratica volta a colmare la carenza formativa riscontrata, poiché il corso di formazione ha avuto una «durata troppo breve per consentire l'esercizio della professione di acconciatore», ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confesercenti-FIEPET e della Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Anna Donnamkhao, cittadina thailandese, nata a Khon Kaen (Thailandia) in data 6 ottobre 1976, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa di tipo orizzontale e di natura pratica volta a colmare la carenza formativa riscontrata, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 febbraio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero presso la commissione provinciale dell'artigianato della provincia in cui intende esercitare l'attività ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attività in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) Esame pratico

Prova	Descrizione
1) Taglio classico maschile	Detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
2) Rasatura della barba	Preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
3) Taglio moda maschile e femminile	Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
4) Tecniche di acconciatura	Messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco ecc.). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.). Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
5) Trattamento chimico - cosmetologico	Detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contro permanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

B) Colloquio

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica - attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro;

postazione lavoro sicura;

operazioni gestionali e contabili;

operazioni di magazzino e conservazione dei prodotti.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla commissione europea.

11A02749

DECRETO 9 febbraio 2011.

Emissione, nell'anno 2011, di un francobollo celebrativo di «Roma Capitale», nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di Bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010 con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 16 novembre 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 4564 del 25 gennaio 2011;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2011, un francobollo celebrativo di «Roma Capitale», nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente; formato carta: mm 60x25,4; formato stampa: mm 56x21,4; dentellatura: 11; colori: quattro; bozzettista: Marcella Morlacchi; tiratura: tre milioni e cinquecentomila di esemplari. Foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta riproduce, entro una cornice lineare con i colori della bandiera italiana, l'opera denominata «Roma dalle Quadrighe del Vittoriano: dal Quirinale al Colosseo realizzata da Marcella Morlacchi nel 2008 (collezione privata). Completano il francobollo la leggenda «ROMA CAPITALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2011

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A02731

DECRETO 9 febbraio 2011.

Integrazione della tiratura del francobollo celebrativo del 150º anniversario dell'Unità d'Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di Bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 2 dicembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2010) recante le caratteristiche tecniche del francobollo celebrativo del 150° anniversario dell'Unità d'Italia dedicato al Tricolore, simbolo di identità nazionale;

Viste le note del Ministero dello sviluppo economico, gabinetto del Ministro prot. n. 1066 del 20 gennaio 2011 e prot. n. 1616 del 26 gennaio 2011;

Decreta:

La tiratura del francobollo celebrativo del 150° anniversario dell'Unità d'Italia dedicato al Tricolore simbolo di identità nazionale viene integrata di ulteriori dodici milioni e seicentomila esemplari rispetto alla tiratura precedentemente indicata nel decreto interministeriale 2 dicembre 2010 riportante le caratteristiche tecniche.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2011

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A02732

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2011.

Concessione, in esclusiva, della gestione dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari.

IL GOVERNATORE

Visto l'art. 10-*bis*, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, così come introdotto dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che istituisce presso la Banca d'Italia, al fine del regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari;

Visto l'art. comma 2, della citata legge n. 386/1990, secondo il quale la Banca d'Italia per la gestione di detto archivio informatizzato può avvalersi di un ente esterno;

Considerato che si è ritenuto di procedere all'affidamento in concessione del servizio CAI ad un provider esterno per evitare impegni aggiuntivi in termini di risorse umane, amministrative e tecniche per la realizzazione della procedura e per la sua successiva gestione;

Considerato che per la selezione del concessionario è stata indetta una gara pubblica di tipo europeo con pubblicazione del bando, del disciplinare e dei relativi allegati sulla G.U.U.E. n. 2007/S155 del 14 agosto 2007 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 - 5ª serie speciale - del 20 agosto 2007;

Vista la delibera n. 3 del 19 gennaio 2010 con la quale il Direttorio della Banca d'Italia all'esito della gara ne ha disposto l'aggiudicazione in via definitiva alla SIA-SSB S.p.a. ed ha autorizzato la sottoscrizione del provvedimento di concessione al positivo esito del collaudo finale del sistema informatico;

Visto il verbale n. 150384 del 18 febbraio 2011 con cui si accerta il positivo esito del collaudo finale del sistema informatico da utilizzare per la gestione dell'Archivio CAI;

EMANA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Concessione del servizio

1. La gestione dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 386/1990, e l'esercizio di tutte le connesse funzioni di cui al decreto legislativo n. 507/1999 ed al decreto del Ministro della giustizia n. 458/2001, sono concessi in esclusiva alla SIA-SSB S.p.a.

2. La concessione è subordinata al rispetto del decreto legislativo n. 507/1999, dei relativi regolamenti di attuazione e di tutte le disposizioni anche secondarie dettate in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, nonché alle modalità, limitazioni, condizioni ed obblighi stabiliti nel presente atto e nella convenzione di gestione che regolerà il servizio.

Art. 2.

Convenzione di gestione

3. I diritti e gli obblighi delle parti sono stabiliti in un'apposita convenzione, stipulata fra la Banca d'Italia e la SIA-SSB S.p.a., che regola la gestione del servizio.

4. La Banca d'Italia, al fine di assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, nonché la continuità e la regolarità del funzionamento dell'archivio, può apportare modifiche alla convenzione di gestione, fatti salvi i diritti patrimoniali della concessionaria.

Art. 3.

Divieto di cessione e subconcessione

È vietata la cessione e la subconcessione, anche parziale o temporanea ed in qualunque forma, dell'attività oggetto della presente concessione.

Art. 4.

Controlli della Banca d'Italia

La Banca d'Italia verifica, se del caso anche mediante sopralluoghi o accertamenti ispettivi, il rispetto di tutti gli obblighi connessi con l'esigenza di assicurare il regolare funzionamento dell'archivio.

Art. 5.

Interruzione unilaterale del rapporto

La Banca d'Italia può disporre l'interruzione unilaterale del rapporto concessorio con la SIA-SSB S.p.a. secondo le modalità e i tempi che verranno disciplinati nella citata convenzione.

Art. 6.

Durata della concessione

La concessione ha la durata di cinque anni.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di disporre unilateralmente, sei mesi prima della scadenza, la proroga della concessione alle medesime condizioni per ulteriori tre anni.

Roma, 23 febbraio 2011

Il Governatore: DRAGHI

11A02806

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Linea C della metropolitana di Roma. Tracciato fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini – Montecompatri/Pantano) - tratta T3 Colosseo - San Giovanni. Approvazione progetto definitivo e finanziamento. (CUP E51I0400001007). (Deliberazione n. 60/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'articolo 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211 "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa" e s.m.i.;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'articolo 13 ha recato modifiche al menzionato articolo 1 della legge n. 443/2001 ed ha autorizzato limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato e visti l'articolo 4, comma 176, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), l'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l'articolo 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), l'articolo 2, comma 257 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che hanno rifinanziato il Programma medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Visto l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che riserva il tre per cento degli stanziamenti previsti per infrastrutture alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni ed attività culturali, rimettendo ad apposito regolamento – adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero di settore di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – la definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo e la destinazione della predetta quota;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'articolo 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e visto in particolare l'articolo 4, commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito – con modificazioni – dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, che all'articolo 3 detta disposizioni per l'individuazione della riserva di cui alla citata legge n. 289/2002 per gli esercizi finanziari 2003/2004 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali e – nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 60, comma 4, della medesima legge n. 289/2002 – individua la procedura per l'utilizzo della suddetta riserva;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito – con modificazioni – dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e visti in particolare:

l'articolo 3, comma 1, che estende al 2005 le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289/2002 e di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 72/2004, convertito dalla legge n. 128/2004;

l'articolo 3, comma 2, che destina un ulteriore due per cento – a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge n. 443/2001 per gli anni 2005 e 2006 – a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'articolo 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione";

l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto l'articolo 1, comma 1135, della legge n. 296/2006 che ha esteso al 2007 le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 7/2005, convertito dalla legge n. 43/2005 e visto l'articolo 2, comma 407, della legge n. 244/2007 che ha ulteriormente esteso l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 7/2005, convertito dalla legge n. 43/2005, per l'anno 2007 e fino al giugno 2008;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che, all'articolo 7, comma 1, ha autorizzato per l'anno 2007 la spesa di 500 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investi-

mento finalizzate alla linea C della metropolitana della città di Roma;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e visto in particolare l'articolo 6-*quinquies* con il quale è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. "Fondo infrastrutture");

Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro Strategico Nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visti in particolare:

l'articolo 18, che demanda a questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, di assegnare, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al citato Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

l'art. 20, che prevede la nomina di Commissari straordinari che vigilino sull'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione delle opere;

l'articolo 21, che per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla menzionata legge n. 443/2001 autorizza contributi quindicennali pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2010;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e visto in particolare l'articolo 2 concernente "riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio";

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato articolo 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei "Sistemi urbani", interventi che riguardano la città di Roma e, più specificatamente, la Metropolitana C, la Metropolitana B1 ed il Grande Raccordo Anulare per un costo complessivo di 2.892,159 milioni di euro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*G.U.* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato articolo 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005), all'allegato 1, nell'ambito dei "sistemi urbani", conferma gli interventi che riguardano la città di Roma con un costo aggiornato di 3.660,494 milioni di euro;

Viste le delibere 1° agosto 2003, n. 65 (*G.U.* n. 258/2003), 20 dicembre 2004, n. 105 (*G.U.* n. 149/2005), 27 maggio 2005, n. 39 (*G.U.* n. 264/2005), 29 marzo 2006, n. 78 (*G.U.* n. 210/2006), 17 novembre 2006, n. 144 (*G.U.* n. 264/2006), 28 giugno 2007, n. 46 (*G.U.* n. 5/2008), 3 agosto 2007, n. 71 (*G.U.* n. 41/2008 S.O.), 9 novembre 2007, n. 112 (*G.U.* n. 72/2008 S.O.), e 31 luglio 2009, n. 64 (*G.U.* n. 5/2010) con le quali questo Comitato ha assunto determinazioni in ordine alla Metropolitana di Roma – linea C – tracciato fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini – Pantano/Monte Compatri) ed i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*G.U.* n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle preallocazioni richiamate nella delibera stessa, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3, (*G.U.* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10 (*G.U.* n. 78/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto degli esiti della ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) ed ha altresì preso atto della "Proposta di Piano infrastrutture strategiche", predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che riporta il quadro degli interventi da attivare a partire dall'anno 2009;

Vista la delibera 6 novembre 2009, n. 83, sulla quale la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole nella seduta dell'8 luglio 2010 e con la quale questo Comitato ha apportato ulteriori modifiche al quadro di dettaglio degli interventi da attivare a partire dall'anno 2009 già approvato con la citata delibera 6 marzo 2009, n. 10, nonché con le successive delibere 26 giugno 2009, n. 51 (*G.U.* S.O. n. 14/2010) e 15 luglio 2009, n. 52 (*G.U.* S.O. n. 14/2010);

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 31, con la quale questo Comitato ha individuato le priorità settoriali cui destinare – con delibere di questo Comitato stesso, secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS e nel rispetto della chiave di riparto tra Regioni del Centro-Nord e del Mezzogiorno – il residuo disponibile del Fondo infrastrutture, quantificato in 1.424,2 milioni di euro;

Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Visto il decreto 24 settembre 2008, n. 182 ("Regolamento Arcus"), con il quale il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha disciplinato i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione, per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, della quota percentuale degli stanziamenti di cui all'articolo 60, comma 4 della legge n. 289/2002, a partire dal Programma degli interventi per l'anno 2008;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere ha esposto le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 16 luglio 2010, n. 31033, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'approvazione del progetto definitivo della "Linea C della metropolitana di Roma - Tracciato fondamentale da T2 a T7 da Clodio/Mazzini a Monte Compatri/Pantano: tratta T3 da Colosseo a San Giovanni" e ha contestualmente trasmesso la documentazione istruttoria;

Viste le note 19 luglio 2010, n. 31209, 20 luglio 2010, n. 31458, 20 luglio 2010, n. 31451 e 21 luglio 2010, n. 31766, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha completato la trasmissione degli allegati alla relazione istruttoria sopra citata, incluso il parere dell'Unità tecnica finanza di progetto;

Considerato che con delibere 29 marzo 2006, n. 75 (*G.U.* n. 197/2006), e 21 febbraio 2008, n. 21 (*G.U.* n. 217/2008 S.O.), questo Comitato ha quantificato l'entità delle risorse da destinare agli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge n. 289/2002 e s.m.i., a valere sugli stanziamenti per l'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche nelle more dell'approvazione del regolamento previsto dal medesimo articolo 60, comma 4 della legge n. 289/2002;

Considerato che con delibera 18 dicembre 2008, n. 114 (*G.U.* n. 110/2009), questo Comitato ha accantonato, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 21 del decreto legge n. 185/2008, per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, complessivi 6,3 milioni di euro per 15 anni, subordinandone la definitiva assegnazione alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) del decreto previsto all'articolo 2, comma 1, lett. *a)* del citato regolamento Arcus e che tale definitiva assegnazione è stata effettuata con la delibera 20 maggio 2010, n. 59;

Considerato che nella seduta preparatoria del 20 luglio 2010 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha consegnato una proposta di modifica della imputazione del finanziamento richiesto per completare la copertura finanziaria dell'opera in oggetto, acquisita con protocollo n. DIPE/3259 di pari data;

Considerato che con riferimento all'imposizione ai fini IVA dei finanziamenti erogati dallo Stato per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, il Ministero dell'economia e delle finanze sottolinea che i contributi pubblici erogati per la realizzazione delle linee metropolitane non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta, sebbene gli stessi contributi vadano commisurati al costo dell'opera inclusivo dell'IVA sulle voci del relativo quadro economico;

Considerato che il Sindaco del Comune di Roma, con nota 22 luglio 2010, n, 49762, ha trasmesso una nota concernente il cofinanziamento comunale dell'opera;

Considerato che nel corso della seduta odierna il Presidente della Regione Lazio ha consegnato una nota concernente la quota di copertura finanziaria a carico della Regione stessa, acquisita con protocollo DIPE/3296 di pari data;

Considerate le osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) sulla proposta di approvazione del progetto definitivo della citata tratta T3 della linea C della Metropolitana di Roma;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia delle finanze;

Acquisita in seduta l'intesa degli altri Ministri e Sottosegretari presenti;

Prende atto:

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:

-*sotto l'aspetto tecnico-procedurale*:

che con delibera n. 65/2003 questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare della tratta della tratta T3 (Venezia – San Giovanni);

che con delibera n. 105/2004 questo Comitato ha definito il costo della predetta tratta T3 in 510,5 milioni di euro, successivamente aggiornato con la delibera n. 64/2009 in 459,7 milioni di euro;

che la proposta di approvazione sottoposta all'esame di questo Comitato concerne il progetto definitivo della linea C della metropolitana di Roma limitatamente alla tratta T3 rideterminata da Colosseo a San Giovanni, tratta che costituisce il primo prolungamento verso ovest della c.d. 1^ fase strategica San Giovanni - Monte Compatri/Pantano;

che la suddetta tratta permette la connessione tra linea C e linea A nel nodo di San Giovanni e tra linea C e linea B nel nodo di Colosseo/Fori imperiali, contribuendo ad implementare l'"effetto rete" per la mobilità cittadina;

che il progetto definitivo è stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 9 giugno 2009 e alle amministrazioni competenti in data 4 agosto 2009 e che la trasmissione della documentazione economica del progetto è stata perfezionata in data 16 ottobre 2009;

che le modifiche principali rispetto al progetto preliminare concernono:

l'aggregazione della stazione Venezia alla tratta T2 a seguito del prolungarsi delle indagini archeologiche nell'area di piazza Venezia, della necessità di realizzare un unico pozzo per la connessione con la futura linea D, nonché della necessità di realizzare prima possibile la seconda connessione con le linee esistenti e in particolare quella con la linea B a Colosseo;

l'abbassamento delle gallerie di linea nella zona di San Giovanni (sottoattraversamento dell'attuale stazione San Giovanni della linea *A)* in terreni archeologicamente sterili e la traslazione della stazione Amba Aradam verso piazzale Ipponio a seguito di richieste della Soprintendenza per i beni archeologici di Roma con conseguente eliminazione del pozzo di introduzione della "tunnel boring machine" (TBM) da Porta Asinaria;

la riorganizzazione della stazione Colosseo (con la nuova denominazione "Fori imperiali") con localizzazione lungo via dei Fori imperiali, all'interno del limite "sterile" della collina Velia, svincolata quindi da possibili criticità archeologiche, e la sua connessione con l'omonima stazione della linea B, anche per consentire la continuità di esercizio della linea B durante i lavori, con conseguente abbandono della soluzione di un'unica stazione di interscambio su doppio livello localizzata nell'area dell'esistente stazione della linea B;

la modifica del sistema costruttivo delle stazioni (realizzazione "a scatola" e con metodologia archeologica fino al terreno "vergine"), anche a seguito del loro spostamento, e la conseguente adozione di gallerie di linea di diametro di 6,70 m in sostituzione del diametro di 10,10 m previsto nel progetto preliminare, diametro allora adottato per limitare le lavorazioni degli "allarghi" di banchina delle stazioni e divenuto ininfluente proprio per la nuova tecnologia costruttiva adottata;

la creazione di pozzi c.d. di "compensation grouting" per la compensazione dei cedimenti indotti dal passaggio della TBM sotto le Mura Aureliane nella zona di piazzale Metronio;

lo spostamento del pozzo di intertratta a ridosso del mercato di via Sannio trasformando il manufatto in pozzo multifunzionale;

le modifiche ai pozzi di intertratta Amba Aradam – Colosseo con unificazione in un unico manufatto ubicato a piazza Celimontana;

l'ottimizzazione dei tracciati da San Giovanni al Celio, con allontanamento altimetrico e planimetrico dai monumenti (Santo Stefano Rotondo, San Clemente, chiesa S. Maria in Domnica, acquedotto Celimontano);

l'ottimizzazione dei tracciati dal Celio a via dei Fori imperiali, con allontanamento dai monumenti (Basilica di Massenzio, Colonnacce al Foro di Nerva, Foro di Cesare, Villa Rivaldi, Fori in generale);

eliminazione della comunicazione doppia pari/dispari in via dei Fori imperiali, che implicava la necessità di un pozzo costruttivo in un'area densamente ricca di ritrovamenti archeologici e realizzazione della comunicazione pari/dispari all'interno della stazione Fori imperiali;

interventi di salvaguardia messi a punto sulla base delle linee guida del Comitato tecnico scientifico;

la trasformazione del museo dei Fori in centro servizi destinato ai fruitori dell'area archeologica e della stazione e il suo inserimento nella stazione Fori imperiali quale opera a tutti gli effetti della linea C e previsione di ulteriori opere compensative e integrative;

i trattamenti di consolidamento del terreno applicabili per gallerie scavate a piena sezione che, a seguito dell'abbandono – richiesto dalla Soprintendenza archeologica di Roma – della tecnica del "jet-grouting" (iniezione di malta cementizia a pressione nel terreno dal piano di campagna) ha richiesto il ricorso a tecniche alternative in parte non previste nel progetto preliminare;

altre modifiche e ottimizzazioni generali concernenti tra l'altro il monitoraggio, l'adeguamento alla normativa vigente, lo studio di impatto per le vibrazioni, le opere tecnologiche e impiantistiche;

che le opere principali del citato progetto definitivo dislocate lungo la linea sono le seguenti:

stazione "Fori imperiali", collegata all'esistente stazione Colosseo della linea B tramite cunicoli pedonali e comprendente al suo interno il centro servizi dei Fori imperiali, la comunicazione pari/dispari e la sottostazione elettrica;

due pozzi costruttivi per la realizzazione dei cunicoli di collegamento tra la stazione "Fori imperiali" e la stazione "Colosseo";

un pozzo di ventilazione ubicato a piazza Celimontana;

due pozzi costruttivi "compensation grouting" al largo dell'Amba Aradam;

stazione "Amba Aradam/Ipponio" ubicata a piazzale Ipponio, che funge anche da manufatto di introduzione della TBM, originariamente previsto nel pozzo di via Sannio;

un pozzo multifunzionale ubicato nei giardini di via Sannio, comprendente anche una comunicazione sotterranea pari/dispari;

che il progetto include importanti opere integrative e compensative concernenti interventi a tutela dei principali monumenti dislocati lungo la linea;

che ai sensi dell'articolo 166, comma 1, del codice dei contratti, è stata redatta e trasmessa – in allegato alla relazione istruttoria – la relazione del progettista attestante la rispondenza del citato progetto definitivo al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera;

che l'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è avvenuto in data 6 agosto 2009 mediante la pubblicazione sui quotidiani "Il Messaggero", "La Repubblica" e "Il Corriere della sera";

che la conferenza di servizi si è tenuta in data 23 ottobre 2009;

che il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il proprio parere in data 18 dicembre 2009;

che il Ministero per i beni e le attività culturali in data 22 ottobre 2009 ha espresso parere favorevole con prescrizioni, successivamente integrato in data 19 novembre 2009 con ulteriori prescrizioni formulate in data 11 novembre 2009 dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;

che la Regione Lazio ha espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni con nota 21 gennaio 2010, dando conto dei pareri espressi, tra gli altri, da:

il Comune di Roma (parere favorevole con osservazioni e prescrizioni) in data 22 ottobre 2009;

il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma (parere favorevole con prescrizioni) in data 23 ottobre 2009;

che, al fine di contenere l'impatto del costo del progetto sul bilancio pubblico, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comune di Roma, il soggetto aggiudicatore e il Commissario straordinario per la prosecuzione ed il completamento delle nuove linee della metropolitana di Roma e Napoli hanno definito una nuova proposta progettuale nell'ambito di un "documento di sintesi" sottoscritto in data 27 aprile 2010;

che, in data 24 giugno 2010, il soggetto aggiudicatore ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la predetta proposta di rivisitazione del progetto definitivo della tratta T3 da Colosseo a San Giovanni, per un costo aggiornato di 792 milioni di euro, contenente un nuovo quadro economico, un nuovo piano economico finanziario e una nuova ripartizione dei finanziamenti, a fronte di soluzioni progettuali ed esecutive limitate a interventi relativi alle sole funzioni trasportistiche, nonché riduzione o eliminazione di interventi non direttamente connessi con il sistema metropolitano;

che, in particolare, non risultano inserite nel progetto definitivo in approvazione le seguenti opere compensative, non direttamente connesse e condizionanti la realizzazione dell'opera:

il concorso di idee e la perimetrazione dell'area Colosseo, connessi alla realizzazione della stazione "Fori imperiali";

la realizzazione del centro servizi all'interno della stazione "Fori imperiali";

la demolizione del muro di sostegno del Belvedere Cederna progettato da Muñoz;

la sistemazione a "parco lineare integrato" delle Mura Aureliane a Porta Metronia;

gli interventi di restauro su parte delle Mura Aureliane nel tratto tra Porta Asinaria e Porta Metronia;

lo scatolare a tergo delle Mura Aureliane tra Porta Asinaria e il confine della zona del Laterano;

il restauro dell'acquedotto Celimontano;

collegamento tra la stazione "Fori imperiali" e il Foro della Pace/Basilica di Massenzio nell'ambito del già citato Centro servizi/museo dei Fori;

che risulta ridimensionata in planimetria e in alzato la stazione "Fori imperiali", con conseguente riduzione degli interventi geotecnici previsti per la Basilica di Massenzio e Villa Rivaldi;

che, per la stazione Amba Aradam/Ipponio, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma sta valutando la possibilità di effettuare dall'alto le operazioni di iniezioni di cemento (jet-grouting) necessarie per realizzare il tampone di contrasto tra le paratie dello scatolare;

che per il pozzo ubicato nei giardini di via Sannio il manufatto sarà allungato in direzione di piazzale Appio per consentire l'inserimento di un apparato di binario aggiuntivo originariamente previsto nella stazione di Fori imperiali;

che la relazione istruttoria dà conto degli elaborati del progetto definitivo relativi alla risoluzione delle interferenze e agli immobili da espropriare;

che con riferimento alle osservazioni della Regione Lazio concernenti gli aspetti relativi al "piano di gestione materiali" il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sospeso "qualsiasi considerazione in attesa dell'approfondimento delle tematiche da parte della Commissione interministeriale di cui alla legge n. 1042/1969";

- sotto l'aspetto attuativo:

che il Soggetto aggiudicatore è confermato in Roma Metropolitane S.r.l.;

che la realizzazione del tracciato fondamentale della linea C della metropolitana di Roma è stata affidata a Contraente generale, individuato il 3 marzo 2006 a seguito di gara nella A.T.I. tra Astaldi S.p.A, Vianini lavori S.p.A., Consorzio cooperative costruzioni, Ansaldo trasporti sistemi ferroviari S.p.A. poi costituitasi nella società di progetto Metro C S.c.p.a.;

che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2008 e s.m.i. è stato nominato il Commissario straordinario per la prosecuzione ed il completamento della linea metropolitana di Roma e Napoli nella persona di Roberto Cecchi;

che l'esecuzione di lavori avrà una durata di 66 mesi e la conclusione di questi ultimi è prevista entro il 31 dicembre 2016;

- sotto l'aspetto finanziario:

che il costo della proposta di progetto definitivo della tratta T3 da San Giovanni a Colosseo trasmessa dal soggetto aggiudicatore in data 24 giugno 2010 e sottoposta all'approvazione di questo Comitato è pari a 792.000.559,64 euro, così articolato:

(euro)

Voci costo	Importo
Lavori a corpo	481.844.340,19
di cui: oneri della sicurezza non ribassabili	100.135.920,53
Fornitura treni	55.019.704,04
TOTALE lavori e forniture	536.864.044,23
Somme in carico a contraente generale	105.184.315,17
Somme a disposizione soggetto aggiudicatore	74.539.287,98
IVA	75.412.912,26
TOTALE investimento	792.000.559,64

che il quadro economico include apposita voce relativa al costo complessivo del Commissario straordinario per il sistema metropolitano romano, ai sensi del citato articolo 20 del decreto legge n. 185/2008, per un importo di circa 870.000 euro come da citata nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 21 luglio 2010;

che il suddetto quadro economico non prevede importi alla voce "opere integrative e compensative";

che, per la copertura finanziaria dell'intervento, la quota a carico dello Stato (70 per cento del costo complessivo), pari a 554.400.559,64 euro, è così articolata:

118.728.276,70 euro a carico delle risorse della legge n. 211/1992;

4.384.000 euro a carico di quota delle risorse di cui alla legge n. 166/2002 assegnate con delibera n. 65/2003;

347.066.000 euro a carico delle risorse di cui alla legge n. 222/2007;

84.222.282,94 euro, a completamento della quota a carico dello Stato e oggetto di finanziamento con la presente delibera;

che la Regione Lazio, con nota del 5 luglio 2010 n. 185, si è impegnata a coprire la quota a proprio carico (12 per cento del costo complessivo), pari a 95.040.000 euro, di cui 85.170.000 euro a carico delle risorse di cui all'articolo 16 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003);

che il Comune di Roma, con nota del 24 giugno 2010 n. 43756, si è impegnato a coprire la quota a proprio carico (18 per cento del costo complessivo) pari a 142.560.000 euro;

che per il completamento della quota statale della copertura finanziaria dell'opera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone:

l'assegnazione di 17.400.000 euro a valere sulle risorse del Programma delle infrastrutture strategiche rese disponibili dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 185/2008;

l'assegnazione di 24.822.282,94 euro a valere sul Fondo infrastrutture;

l'assegnazione di 42.000.000 euro a valere sulle risorse destinate ad interventi per la tutela e dei beni e delle attività culturali ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

che il fabbisogno finanziario previsto per annualità è il seguente:

(milioni di euro)

Annualità	2006-2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Importo	27	26	78	124	138	151	132	89	27

che sono stati trasmessi gli schemi di piano economico-finanziario di cui all'articolo 4, commi 134 e 140, della legge n. 350/2003 relativi all'intero tracciato fondamentale della linea C e alla tratta T3;

che il parere dell'Unità tecnica finanza di progetto, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota 20 luglio 2010, n. 31451, evidenzia che il contributo pubblico richiesto dal soggetto aggiudicatore è in linea con le esigenze finanziarie del progetto, privo di un potenziale ritorno finanziario derivante dalla gestione, ma suscettibile di determinare significativi benefici alla collettività;

che nel suddetto parere, l'Unità tecnica finanza di progetto sottolinea comunque l'incompletezza della documentazione istruttoria relativamente alla cause dell'aumento di costo della tratta T3, passato da un valore di circa 510 milioni di euro a 792 milioni di euro, anche al fine di una corretta allocazione dei rischi di costruzione dell'opera;

che, per quanto concerne la tratta T2 Clodio/Mazzini – Colosseo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riferito che sono iniziate da parte del soggetto aggiudicatore Roma Metropolitane S.r.l. le sole attività propedeutiche, utilizzando risorse già stanziate in base alla legge n. 222/2007, art. 7, comma 1, e riportandone il seguente quadro economico aggiornato:

(euro)

Voce	Importo
Somme per oneri vari a carico del Contraente generale	37.409.207,02
Somme a disposizione del soggetto aggiudicatore	7.156.885,43
IVA	4.553.912,28
Totale investimento	49.120.004,73

che il nuovo quadro finanziario del tracciato fondamentale della linea C (tratte T2-T7 e Deposito Graniti) ha un costo pari a circa 3.379,6 milioni di euro;

che, a seguito della presente assegnazione, sono complessivamente disponibili risorse pari a circa 2.728 milioni di euro;

che il costo della tratta T2 deve considerarsi provvisorio a motivo di problematiche archeologiche non ancora superate;

Delibera:

1 Approvazione progetto definitivo

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo della "tratta T3 Colosseo – San Giovanni del tracciato fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini – Monte Compatri/Pantano) della linea C della Metropolitana di Roma". L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2 L'importo di 792 milioni di euro, sinteticamente esposto nella precedente presa d'atto, costituisce il "limite di spesa" dell'opera di cui al punto 1.1.

1.3 Le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cui resta subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nella prima parte dell'allegato 1 che forma parte integrante della presente delibera mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del suddetto allegato 1.

1.4 La documentazione relativa alla risoluzione delle interferenze è contenuta negli elaborati progettuali indicati nella prima parte dell'allegato 2 alla presente delibera, mentre la documentazione relativa agli espropri è contenuta negli elaborati progettuali indicati nella seconda parte del medesimo allegato 2 che forma parte integrante della presente delibera.

2 Assegnazione finanziamenti

2.1 Per la realizzazione dell'opera di cui al punto 1.1 è disposta a favore del soggetto aggiudicatore l'assegnazione, a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'articolo 21, comma 1, del decreto legge n. 185/2008, e decorrente dal 2010, di un contributo massimo di 1.571.523 euro per 15 anni.

Il suddetto contributo, suscettibile di sviluppare, al tasso attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, un volume di investimento di 17.400.000 euro, è quantificato includendo, nel costo di realizzazione degli investimenti, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.

2.2 Per la realizzazione dell'opera di cui al punto 1.1 è altresì disposta l'assegnazione di 24.822.282,94 euro a valere sull'ammontare delle risorse residue del Fondo infrastrutture di cui alla presa d'atto.

2.3 I finanziamenti di cui al punto 2.2 saranno comunque erogati secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS, e tenuto conto delle riduzioni operate dal citato decreto legge n. 78/2010.

3. Altre disposizioni di carattere finanziario

3.1 L'efficacia della approvazione di cui al punto 1.1 e della assegnazione dei finanziamenti statali di cui al punto 2 è condizionata ai provvedimenti che i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti adotteranno per l'assegnazione alla tratta T3 della linea C della metropolitana di Roma dei 42 milioni di euro originariamente facenti parte delle risorse destinate ad interventi per la tutela dei beni e delle attività culturali ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui alla presa d'atto.

3.2 L'efficacia della approvazione di cui al punto 1.1 e della assegnazione dei finanziamenti statali di cui al punto 2 è altresì subordinata alla formalizzazione degli impegni finanziari assunti dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco del Comune di Roma in ordine al cofinanziamento dell'opera per le rispettive quote, come riportate nella presa d'atto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Il Ministero delle infrastrutture dovrà comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE l'avvenuta formalizzazione delle disponibilità sopra richiamate.

3.3 Il quadro finanziario aggiornato costi-disponibilità del tracciato fondamentale della linea C della metropolitana di Roma è riportato nell'allegato 3 che forma parte integrante della presente delibera.

Qualsiasi variazione degli importi ivi compresi dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE ai fini di una presa d'atto o di una delibera di questo Comitato.

3.4 Il compenso destinato al Commissario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2009 dovrà essere determinato a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività commissariale e tenendo conto delle riduzioni di cui all'articolo 6 del richiamato decreto legge n. 78/2010.

3.5 Eventuali oneri aggiuntivi dovuti alla gestione e allo smaltimento delle terre di scavo secondo la normativa vigente dovranno essere ricondotti nell'ambito del limite di spesa di cui al punto 1.2.

4. Disposizioni finali

4.1 Con riferimento al "piano di gestione materiali" il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE l'esito dell'"approfondimento delle tematiche da parte della Commissione interministeriale di cui alla legge n. 1042/1969".

4.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato con la presente delibera e fornirà assicurazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE in ordine alla completezza degli elaborati del progetto definitivo, con riferimento in particolare agli immobili di cui è prevista l'espropriazione.

4.3 Il Soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1; il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE.

4.4 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.5 Il protocollo d'intesa tra la Prefettura competente-UTG, la Società Roma Metropolitane s.r.l. e il Contraente generale, previsto al punto 4.3 della delibera n. 105/2004 citata nelle premesse, e relativo al "Tracciato fondamentale" della linea C della Metropolitana di Roma, deve essere riferito anche alle opere oggetto del progetto definitivo approvato al punto 1 della presente delibera.

4.6 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 22 luglio 2010

Il presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2011

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 173.

ALLEGATO *1*

LINEA C DELLA METROPOLITANA DIROMA TRACCIATO FONDAMENTALE DA T2 A T7, DA CLODIO/MAZZINI A MONTE COMPATRI/PANTANO

• Tratta T3, da Colosseo a San Giovanni

Parte 1 – Prescrizioni

Parte 2 – Raccomandazioni

Parte 1 - PRESCRIZIONI

1. Come già effettuato per il tracciato fondamentale, l'impianto sprinkler dovrà essere esteso a tutta la banchina rilevato che esistono punti della banchina stessa che distano oltre 30 m da una delle uscite.

2. Relativamente agli impianti elevatori si rileva che nella stazione Amba Aradam gli ascensori in comunicazione diretta atrio-banchina superano l'altezza di 17 m, occorre verificare che siano presenti due cabine adiacenti aventi ciascuna una porta di emergenza attraverso la quale effettuare il trasbordo degli utenti da una cabina all'altra.

3. Relativamente all'impianto idrico di stazione deve essere approfondito il dimensionamento delle vasche e delle pompe di aggottamento.

4. Relativamente alla variante introdotta per l'illuminazione in galleria, che prevede la realizzazione di corpi illuminanti alimentati dal circuito di illuminazione di emergenza dotato di un dispositivo a controllo centralizzato, è necessario che nei successivi sviluppi progettuale vengano effettuati alcuni approfondimenti dato che risulta che tale dispositivo sia derivato dal circuito di alimentazione di riserva.

5. Per quanto riguarda i sottoservizi è necessario un maggiore approfondimento in merito allo spostamento di collettori fognari di particolare rilevanza.

6. Relativamente all'impianto di ventilazione, nelle successive fasi di progettazione, in relazione alla più puntuale definizione delle necessità funzionali architettoniche strutturali delle stazioni, dovrà essere verificata la disposizione del plenum di entrata per la centrale di immissione nella stazione Fori Imperiali al fine di ottimizzare gli spazi.

7. Nelle successive fasi di progettazione dovrà essere approfondita la rispondenza alla normativa UNI 11168-1 relativa ai percorsi per i non vedenti.

8. Relativamente all'attrezzaggio impiantistico elettroferroviario e civile ed alla dotazione del materiale rotabile si confermano per analogia le valutazioni già espresse per le altre tratte della Linea.

9. Dovrà essere effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni bellici inesplosi (con particolare riferimento alle fasi di ricerca, localizzazione e recupero) in conformità con il Capitolato Speciale BCM del Ministero della Difesa ed. 1984 e delle altre disposizioni in materia avvalendosi, ove necessario, dei competenti organi dell'Amministrazione Militare.

10. Per quanto concerne le regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di scale mobili e marciapiedi mobili, siano prese in considerazione le prescrizioni della norma UNI 115:2008 anziché della norma UNI 115:2005 (ritirata).

11. Nei luoghi dove sono presenti brusche variazioni litologiche, si dovrà procedere con la massima attenzione, eseguendo ulteriori indagini specifiche o realizzando pozzi esplorativi o indagando i terreni anche in corso d'opera mediante cunicoli di prova.

12. I terreni che presentano scadenti caratteristiche geotecniche dovranno essere adeguatamente consolidati in modo da migliorare i parametri di resistenza e deformabilità dei terreni in modo da scavare le gallerie in sicurezza e senza cedimenti.

13. Le tecniche di scavo e di realizzazione delle opere devono tenere conto delle condizioni al contorno dello scavo, come la pressione litostatica, quella idrostatica e di filtrazione (anche negativa, vedi falda in pressione), le variazioni laterali e verticali di litologia e permeabilità.

14. Deve essere assicurata l'impermeabilizzazione di tutte le opere in progetto.

15. deve essere prestata massima attenzione agli attraversamenti o ai tratti nei quali la linea corre lungo vecchi affluenti del fiume Tevere con particolare riguardo al tratto che corre all'interno della Valle del Fosso dell'Acqua Mariana intercettando la falda e l'acqua di percolazione e infiltrazione che viene drenata ed incanalata lungo la valle stessa. Tutte le opere dovranno pertanto essere impermeabilizzate sia in fase realizzativa, sia in fase di esercizio, progettando idonei drenaggi anche al fondo dello scavo in modo da permettere il naturale deflusso delle acque sotterranee possibilmente alterando poco il loro gradiente ed in modo che non si possano innescare fenomeni di consolidamento degli strati argillosi con conseguente innesco di cedimenti differenziali sui manufatti presenti in superficie.

16. Deve essere evitata qualsiasi interferenza tra le opere in progetto ed eventuali strutture sotterranee presenti in alcune zone, come paratie e/o pali di fondazione di edifici di civile abitazione e di opere pubbliche.

17. La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zona sismica ed in particolare:
    - Legge n. 64 del 02/02/1974;
    - D.M. Min. LL.PP. 11/3/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";

- Circ. Regione Lazio del 29/10/1980 n. 3317 e Circ. Regione Lazio del 11/9/1982 n. 2950; D.G.R.L. n. 2649 del 18/05/1999;
- Circ. Regione Lazio del 23/11/1982 n. 769 con particolare riguardo alle indicazioni relative alle distanze di sicurezza da tenere rispetto alle pareti verticali ed in conformità con la normativa vigente in tema di costruzioni;
- Circ. Min. LL.PP. del 24/9/1988 n. 30488 riguardante le istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 11/3/1988;
- D.M. LL.PP. 16/11/1996 "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi";
- D.M. LLPP. 16/1/1996 "Norme tecniche per le costrizioni in zone simiche";
- Circ. Min. LL.PP. del 10/04/1997 n. 65/AA.GG. riguardante le istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. 16/01/1996;
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica e nota esplicativa dell'Ordinanza emanata dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza dei Ministri in data 4 giugno 2003;
- D.GR.L, n.766 del 01/08/2003.

18. E' stata valutata l'eventuale interferenza tra i cavi della rete elettrica di alimentazione tranviaria ed il tracciato della metropolitana. Sono stati individuati due punti di interferenza:

- P.le Ipponio;
- Colosseo / Via dei Fori Imperiali.
  In sede degli specifici incontri tecnici sono state risolte le suddette interferenze. I preventivi di spesa e la tempistica di intervento sono le seguenti:
- Spostamento cavi su p.le Ipponio: costo € 302.600,00 circa - tempo previsto circa 80 gg.
- Spostamento cavi di via Fori Imperiali fronte Colosseo: costo € 286.000,00 circa – tempo previsto circa 60 gg.

E' necessario che sia garantita la copertura economica delle spese citate.

19. Analogamente a quanto descritto per il sistema di alimentazione elettrica del sistema tram, è necessario che sia garantita la copertura economica delle spese per gli interventi necessari nella fase di esercizio e post operam.

20. Nel progetto è presente lo studio di impatto solo in fase di cantiere e mancano vantazioni relative alla fase di esercizio. Premesso che per la fase di cantiere dovranno essere le imprese esecutrici dei lavori a presentare richiesta di N.O., eventualmente in deroga, dovrà essere predisposta una relazione revisionale di impatto acustico in fase d'esercizio che indichi la presenza di eventuali ricettori sensibili e preveda le opportune opere di mitigazione, da verificare successivamente in esercizio della linea.

21. Negli elaborati vengono indicate sommariamente le sistemazioni superficiali nel post- operam ma manca una chiara lettura per ogni area della situazione vegetazionale nell'ante operam, con indicazione degli abbattimenti e/o spostamenti delle alberature, ed il dettaglio delle sistemazioni nel post-operam, precisando gli spessori di terreno utili, le essenze arboree/arbustive, i materiali di arredo, i sistemi di irrigazione e di approvvigionamento idrico e quanto altro per la completa comprensione delle ipotesi progettuali.

22. Si evidenzia che la progettazione delle aree verdi dovrà essere concordato con il Servizio Giardini del Comune di Roma, che successivamente dovrà gestire tali aree.

23. Si fa presente che le sistemazioni dovranno essere tali da costituire una congrua compensazione sia rispetto all'ante operam, sia per compensare i disagi derivanti dalla presenza dei cantieri per tempi sicuramente prolungati.

24. E’ da approfondire la compatibilità del progetto di sistemazione del parco lungo le mura con i lavori in corso di esecuzione nell'area per la sistemazione di Largo di Porta Metronia e delle fasce lungo le mura (Parco delle Mura Aureliane).

25. I filtri a prova di fumo siano realizzati in conformità ai requisiti di cui al D.M. 30/11/1983.

26. All'interno dei filtri sia previsto un idrante UNI 70 corredato di tubazioni e lancia il cui attacco sia ripetuto anche nella zona posta al piede del vano scala, nonché impianti di diffusione sonora ed impianto citofonico per il collegamento con la superficie.

27. La ventilazione dei filtri attraverso camini sia realizzata mediante condotti ad andamento prevalentemente verticale; non si considerano efficaci tratti a sviluppo orizzontale quale quello previsto per il pozzo di Via Ipponio. Per lo stesso pozzo, al fine di evitare l'ingresso dei fumi nel vano scala in caso di esodo dalla banchina, si ritiene necessaria la realizzazione di un sistema a lama d'aria in corrispondenza delle porte tagliafuoco dei filtri attestate sulla galleria.

28. Gli accessi per i soccorritori tramite i pozzi dovranno essere attestati, per quanto possibile in relazione all'urbanizzazione di superficie, su ampi spazi carrabili (superficie indicativa 500 mq) costantemente sgomberi atti a consentire l'avvicinamento dei mezzi di soccorso e muniti di idrante UNI 70 soprasuolo per il rifornimento dei mezzi antincendio.

29. Le asole per il calaggio dei materiali/attrezzature di soccorso siano allestite con piattaforma montacarichi dotata di sistema di movimentazione elettrica e manuale.

30. L'ascensore inserito nel vano scala di evacuazione (via Ipponio) ed i montacarichi previsti negli altri pozzi siano di tipo antincendio, secondo i requisiti previsti dalla vigente normativa.

31. I vani di accesso/evacuazione verticali ed i relativi camminamenti orizzontali siano serviti da impianto di illuminazione di emergenza con autonomia di funzionamento di 120'.

32. Al fine di garantire la protezione dei percorsi di esodo in banchina dall'irraggiamento, venga realizzato un impianto di spegnimento automatico ad acqua, anche di tipo lineare, posizionato sulla banchina in corrispondenza della linea di sbarco dai veicoli.

33. La scocca del veicolo, l'arredo e gli allestimenti interni, gli isolamenti termici/acustici, siano realizzati per quanto possibile con materiale incombustibile, limitando la classe di reazione alla classe 1.

34. Le carrozze siano dotate di sistemi di rapida installazione (martinetti) per il sollevamento in caso di emergenza.

35. I pozzi di accesso ai soccorritori siano dotati di attrezzature atte a favorire le prime operazioni di soccorso (barelle, fioretti, ecc.).

36. Le gallerie e le stazioni siano dotate di sistema radio per le comunicazioni dei vigili del fuoco.

37. In luogo dei punti di ricarica degli autorespiratori vengano individuate misure alternative da concordare con il Comando provinciale, secondo gli indirizzi di cui alla nota prot. N. 32101 01 4101 105 del 20/04/2009 del Ministro dell'Interno, Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

38. Per la sistemazione dei pozzi di intertratta si rimanda allo specifico parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale prot n. 72993 del 23/10/2009.

39. Qualsiasi lavorazione di competenza della Società Italgas dovrà sempre garantire la funzionalità, l'integrità e la continuità e del servizio, anche in presenza di eventuali adeguamenti provvisori o definitivi della rete, per i quali gli oneri derivanti saranno a carico dell'Ente richiedente.

40. La Società Telecom evidenzia in ogni caso la necessità di mantenere per i propri impianti, qualora presenti, razionali ed irrinunciabili condizioni, da considerare sia in fase di organizzazione dei cantieri sia in fase di realizzazione delle opere, che ne garantiscano la funzionalità, l'integrità e la continuità del servizio, anche, se necessario, con adeguamenti e/o spostamenti provvisori e/o definitivi.

    Resta inteso che gli oneri derivanti a questa società per gli eventuali lavori di spostamento e/o adeguamento degli impianti di TLC, correlati alla realizzazione delle opere in oggetto, saranno addebitati all'ente che ne ha motivato la necessità nel rispetto delle normative vigenti; saranno redatti, dopo eventuale determinazione

congiunta e puntuale degli interventi da effettuare, opportuni preventivi che quando accettati costituiranno la base di partenza dì questa società.

Al fine di garantire inoltre gli eventuali futuri collegamenti cui questa società deve far fronte ai sensi del D.L. 259/03 (codice delle comunicazioni elettroniche) si chiede siano realizzate e rese disponibili le necessarie infrastrutture per le quali sin da ora dichiariamo la nostra disponibilità a fornire tutte le indicazioni tecniche.

Ricordiamo che l'art. 86 del D.L. 259/03 infatti cosi recita : "...le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni, di cui agli articoli 87 e 88 del succitato D.L. 259/03, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380...".

41. Si fa presente che la Società Acea Ato 2 ha partecipato rilasciando le proprie indicazioni tecniche e vincolando il parere favorevole al rispetto di alcune prescrizioni tecniche in fase realizzativa. Si precisa che il parere, rilasciato in tale sede, fa riferimento alle opere illustrate negli elaborati progettuali trasmessi in relazione alla risoluzione delle interferenze con i pubblici servizi, opere come sotto elencate:

- Stazione Fori Imperiali;
- Pozzi di piazza Colosseo per collegamento linea B - linea C;
- Pozzo di aerazione tratto Colosseo/San Giovanni;
- Pozzo per collegamento P/D di largo dell'Amba Aradam;
- Pozzo per compensation grouting a largo dell'Amba Aradam;
- Stazione dell'Amba Aradam/Ipponio;
- Interventi di presidio fabbricati;
- Pozzo multifunzionale tratto Amba Aradam/San Giovanni.

In merito, non si sono rilevate particolari interferenze con impianti idrici e fognari di primaria importanza presenti in tali aree di intervento, se non con reti locali le cui soluzioni di spostamento sono state rappresentate nel progetto e condivise con codesta Società e Metro C SpA.

In particolare, per quanto concerne lo spostamento degli impianti idrico potabili, sono stati trasmessi i progetti preliminari di spostamento ed i relativi preventivi di spesa con nota Acea Ato 2 S.p.A. prot. n. 781 del 29/07/2009.

Invece, relativamente allo spostamento degli impianti fognari, le soluzioni di spostamento dovranno essere condivise anche con il XII Dipartimento del Comune di Roma.

Parte 2 - RACCOMANDAZIONI

1. Relativamente all'attuale localizzazione delle due stazioni della tratta Amba Aradam/Ipponio e Fori Imperiali, che presenta una notevole distanza interstazionale di circa 1.800 m, evenienza in parte compensata dalla realizzazione, circa 300 m dalla stazione Amba Aradam di un collegamento sotterraneo fra la galleria del binario pari e quella del binario dispari, con la funzione di via di fuga fra le gallerie di linea, al fine di assicurare una corretta evacuazione degli utenti in caso di emergenza lungo la tratta Amba Aradam/Ipponio - Fori Imperiali, questa Direzione Generale aveva già esposto, a Roma Metropolitane s.r.l. con le note sopraccitate, alcune considerazioni (peraltro già rappresentate in sede di Conferenza di Servizi) di seguito riportate.

   "In relazione alla suddetta distanza interstazionale, si ritiene che la realizzazione del cunicolo di collegamento fra le gallerie di binari, non sia una misura sufficientemente compensativa ai fini della sicurezza; pertanto questa Direzione Generale ritiene opportuno che nelle successive fasi di progettazione siano studiati i seguenti adeguamenti progettuali:

   1- allargamento del suddetto cunicolo di collegamento binario pari-binario dispari sotto Via Amba Aradam;

   2- allargamento ed adattamento alla funzione di via di fuga fra le gallerie di linea, al fine di realizzare un ulteriore percorso di evacuazione degli utenti in caso di emergenza lungo la tratta, del cunicolo di collegamento tra le due gallerie realizzato in corrispondenza del pozzo di aerazione P 3.2, sito in piazza Celimontana, attualmente previsto ad escluso uso dei VV. F. per l'accesso in linea in caso di emergenza."

   Questa Amministrazione prende atto delle difficoltà realizzative evidenziate nella documentazione di approfondimento presentata da Roma Metropolitane in esito alle richieste ministeriali, ma ribadisce la necessità di sviluppare, in fase di progettazione esecutiva, l'effettiva possibilità di realizzare quanto richiesto e/o comunque di studiare proposte alternative atte a mitigare le conseguenze, ai fini della sicurezza e di una corretta evacuazione degli utenti in caso di emergenza, della notevole distanza interstazionale presente nella tratta.

2. L'esigenza di inserire la linea in un contesto urbano così particolare come quello in esame ha alcune volte determinato una non piena rispondenza alle norme tecniche per quanto riguarda le caratteristiche plano-altimetriche del tracciato; nel merito si ritiene che, considerate le difficoltà di inserimento della linea e tenuto conto della tipologia di sistema adottata, le soluzioni proposte possano ritenersi ammissibili, seppur, in alcuni casi, condizionanti le velocità di esercizio; ad esempio, sulle curve al di sotto di 300 m la velocità massima deve essere imposta inferiore a 80 km/h.

3. Per le eventuali installazioni dei centri informativi e per le strutture di cantierizzazione occorrerà definire e valutare gli inserimenti che seppure temporanei dovranno tener conto di un'adeguata presentazione e fruizione della lettura dello stato di avanzamento dell'opera di notevole rilevanza per la città.

4. Il cronoprogramma dei lavori sia rimodulato al fine di garantire che la riduzione della lunghezza delle banchine di stazione di Colosseo della linea B non si verifichi nel periodo 15 novembre/15 febbraio, periodo in cui, a causa delle avverse condizioni atmosferiche e per la presenza di festività, si aggraverebbero le criticità già caratterizzanti il caotico traffico cittadino.

5. In ciascun anno nel periodo 15 novembre/15 febbraio, le lavorazioni previste non comportino chiusure anticipate dell'orario di apertura all'esercizio della linea B o della sola stazione di Colosseo.

6. La sistemazione superficiale di piazzale Ipponio preveda, per entrambe le direzioni di marcia, la realizzazione di appositi golfi di fermata dedicati ai servizi urbani da ubicare nelle immediate vicinanze degli ingressi della metro.

7. La sistemazione superficiale lungo via Parsalo preveda la realizzazione di parcheggi dedicati al "kiss & ride" anche sul lato opposto a quelli già previsti nel piano.

8. Si completi lo studio delle cavità sotterranee presenti lungo il tracciato e nelle zone limitrofe alla linea stessa, con particolare riguardo a quelle cavità la cui volta è crollata progressivamente e/o nelle quali non è stato possibile investigare l'entità dello sviluppo.

9. La bonifica o i consolidamenti delle cavità presenti lungo il tracciato dovranno essere eseguiti in via preventiva, prima dell'inizio dei lavori di scavo della metropolitana, e verificando se i metodi usati risultano idonei alle caratteristiche della cavità e dei terreni circostanti (sia mediante sbancamenti fino alle quote delle cavità stesse, sia mediante il riempimento dei vuoti costipando per strati gli stessi terreni scavati fino alla quota di progetto, o mediante l'introduzione di miscele cementizie autolivellanti o mediante la compartimentazione ed il confinamento della cavità tramite paratie di micropali affiancati e/o rivestimenti in PVC).

10. Nel caso si rendano necessari consolidamenti sul patrimonio edilizio presente in superficie, sia riservata particolare attenzione ai possibili cedimenti dell'opera terreno-fondazione dei fabbricati soprattutto in fase esecutiva, prevedendo un monitoraggio topografico sia degli edifici che si prevede di consolidare sia degli edifici non sede di interventi preventivi che, tuttavia possono risentire dell'edificazione dell'opera, anche in aree limitrofe.

11. Si realizzino opere di sostegno e rivestimenti provvisori ed impermeabilizzazioni per tutti gli scavi a cielo aperto e in sotterraneo. Particolare attenzione deve essere posta al terreno di riporto, di spessore anche consistente che, dalle prospezioni eseguite, risulta anche sede di circolazione idrica; pertanto le opere di sostegno siano progettate anche in considerazione delle spinte idrostatiche e di filtrazione;

12. Si raccomanda che le sistemazioni superficiali in fase attuativa vengano concordate con l'Ufficio competente (Ufficio Città storica).

13. Ambito Amba Aradam - Ipponio

    Relativamente alla deviazione prevista per la linea 673 (via Druso, via delle Terme di Caracalla), si richiede di valutare la fattibilità di una revisione delle fasi semaforiche dell'intersezione Terme di Caracalla - Druso, soprattutto in direzione Amba Aradam, per evitare di compromettere in maniera significativa il tempo giro della linea, rispetto al percorso originario (Navicella, San Gregorio).

14. Ambito Fori – Colosseo

    Relativamente alle macrofasi 1-5, per quanto riguarda le fermate delle linee di TPL di scambio con la stazione Metro B Colosseo, si richiede una collocazione quanto più possibile prossima all'uscita della stazione, garantendo percorsi pedonali adeguati a smaltire l'ingente flusso previsto (nell'ora di punta di un giorno feriale medio è stato conteggiato un flusso di 2.400 passeggeri discesi alla stazione di Colosseo e contestualmente un flusso di circa 1.500 passeggeri è salito sulle linee di TPL di transito alla coppia di fermate prospiciente).

15. Stazione Amba Aradam - Ipponio

    Si richiede di prevedere una coppia di fermate per le linee passanti, in prossimità delle entrate/uscite dalla stazione. Si osserva inoltre che la corsia riservata di via dei Laterani verrà ripristinata al termine dei lavori. Si suggerisce di valutare l'opportunità di prevedere la sistemazione post operam della sosta sul lato destro con stalli disposti a spina in modo da massimizzare l'offerta di sosta sull'asse.

16. Tra le principali interferenze previste con l'esercizio della Linea B si riscontra la previsione di paralizzare le banchine della fermata Colosseo garantendo una lunghezza libera di 110 m. Si ritiene necessario aumentare, per quanto possibile, tale lunghezza per tener conto delle imprecisioni di frenatura non essendo al momento disponibili dispositivi di arresto al bersaglio; Durante tutta la durata delle lavorazioni occorre garantire un agevole accesso ai locali degli interruttori extrarapidi che, nel progetto definitivo presentato, ricadono all'interno della porzione di banchina interessata dal cantiere.

17. Le pavimentazioni delle stazioni, dei cunicoli e delle banchine dovranno essere realizzati con materiali di tipo e lavorazioni tali da presentare caratteristiche di non

scivolosità e antiriflesso conformemente alle norme nazionali per gli edifici pubblici e per l'accessibilità da parte dei disabili.

18. L'installazione dei controsoffitti dovrà garantire facilità di pulizia e manutenzione, favorendo un facile smontaggio e rimontaggio delle parti.

19. I pannelli di rivestimento di grandi dimensioni in materia a base vetrosa dovranno avere caratteristiche tali da garantire adeguata resistenza al vandalismo e facilità di pulizia.

20. I rivestimenti dei cunicoli a mosaico con tessere di dimensioni 2,5 x 2 x 1 a pasta vetrosa a tinta unita saranno preferibilmente di colore chiaro.

21. Inoltre si chiede un coinvolgimento dell'Esercente in fase di redazione del progetto esecutivo finalizzato all'approfondimento degli aspetti relativi alle interferenze con l'esercizio della Linea B della metropolitana anche in base ad una più precisa definizione delle varie fasi esecutive.

Aspetti di competenza del Municipio I

22. Occorre verificare il posizionamento provvisorio degli stalli Taxi e linee G.T. (8 linee) durante il periodo interessato dalle varie fasi di lavorazione.

23. Occorre che venga semaforizzato il passaggio pedonale fronte ingresso metro B Colosseo nelle fasi di lavorazione durante le quali lo stesso rimane attivo.

24. Occorre prevedere lo spostamento delle o.s.p. ambulanti attualmente presenti sul marciapiede fronte ingresso metro B Colosseo o in alternativa lo studio di nuovi banchi più decorosi per la vendita di souvenir.

25. Occorre predisporre un adeguato impianto di illuminazione dei percorsi pedonali sia in fase di cantierizzazione che nella successiva sistemazione definitiva.

26. Occorre che nella predisposizione del "Concorso di idee" per la sistemazione superficiale di piazza del Colosseo venga preventivamente consultato il Municipio Roma Centro Storico (Presidenza e U.O. Tecnica) e che, comunque, venga considerata anche la sistemazione delle scarpate e dei marciapiedi fronte Colosseo lato Stazione Metro B Colosseo e la parte della piazza lato via San Giovanni in Laterano.

27. Occorre che in caso di rimozione di pavimentazioni selciate, anche temporanea, i sampietrini e gli altri manufatti in pietra siano opportunamente custoditi durante lo svolgimento del cantiere e, in caso di sospensione, depositati in luogo sicuro in accordo con la U.O.T. Municipale.

28. Occorre istituire il senso unico di marcia in via dei Fori Imperiali direzione via Labicana proponendo la svolta a sinistra in piazza del Colosseo verso via N. Salvi per i veicoli provenienti da via dei Fori Imperiali spostando la fermata in via degli Annibaldi (prossimità largo Agnesi) per permettere, utilizzando l'attuale scalinata, l'accesso alla stazione Metro B Colosseo.

29. Occorre istituire in largo C. Ricci senso unico di marcia direzione via dei Fori imperiali eliminando di conseguenza la svolta a sinistra per via Cavour da via dei Fori Imperiali (allo scopo di fluidificare la circolazione all'intersezione con via dei Fori Imperiali eliminando una fase semaforica).

30. Infine allo scopo di coordinare il più possibile le opere di cantierizzazione nelle diverse fasi di intervento tra i municipi I e IX e con eventuali altri soggetti interessati (ATAC - TRAMBUS - Enti Gestori PP.SS., ecc.) si raccomanda di predisporre un Gruppo di Lavoro composto da personale qualificato delle U.I.T.S. e delle U.O.T. interessate.

Aspetti di competenza del Municipio IX

31. Ridefinire secondo le indicazioni del Municipio la sistemazione superficiale delle opere compensative ed integrative proposte da Roma Metropolitane S.r.l., per l'area di piazzale Metronio, con particolare riguardo alla pavimentazione, al verde e alla ricollocazione dei chioschi attualmente insistenti nelle aree oggetto delle opere di riqualificazione, delimitate da via Gallia, via Pannonia e viale Ipponio.

32. Realizzare il previsto nuovo accesso all'area della bocciofila da via Locri sulla base di progetto di dettaglio concordato con il Municipio.

33. Verificare la compatibilità della sistemazione superficiale e delle opere di installazione dei pozzi di ventilazione e delle botole di accesso e di calaggio dei materiali alle gallerie della metropolitana sottostanti con quella prevista dal progetto preliminare, a cura del Dipartimento VIII del nuovo assetto del mercato di via Sannio e delle postazioni degli ambulanti attualmente gravitanti sull'area del mercato.

34. Considerare la riduzione delle fasi della cantierizzazione in termini di tempi e di modalità previsti per i lavori della nuova ubicazione della stazione Amba Aradam, nell'area di piazzale Ipponio, in quanto tale "spazio" si configura come nodo strategico, in termini morfologici e di viabilità, dell'intero ambito nord-ovest del territorio del Municipio IX.

Definire, in ogni caso, d'intesa con il Municipio un percorso che garantisca il transito tra l'area occupata dalla Società Romulea ed il cantiere.

ALLEGATO *2*

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001)
LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA
TRACCIATO FONDAMENTALE DA T2 A T7 (CLODIO/MAZZINI – MONTE COMPATRI/PANTANO) – TRATTA T3 COLOSSEO – SAN GIOVANNI

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E FINANZIAMENTO
(CUP E51I0400001007)

Parte 1^ - RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

La documentazione relativa alla risoluzione delle interferenze è contenuta nei seguenti elaborati:

CX 3 D X ZXX KX R 1B 001 a
CX 3 D X ZXX KX R 1C 001
CX 3 D X ZXX KX R 9M 001
CX 3 D X ZXX KX R 9M 002
CX 3 D X ZXX IE S 3K 001
CX 3 D X ZXX IE S 3K 002
CX 3 D X ZXX IE S 3K 003
CX 3 D X ZXX IE S 3K 004
CX 3 D X ZXX IE S 3K 005
CX 3 D X ZXX IE S 3K 006
CX 3 D X ZXX IE D 2E 001
CX 3 D X ZXX IE D 2E 002
CX 3 D X ZXX IE D 2E 003
CX 3 D X ZXX IE D 2E 004
CX 3 D X ZXX IE D 2E 005
CX 3 D X ZXX IE D 2E 006
CX 3 D X ZXX IE D 2E 007

CX 3 D 2 Q18 KA D 2B 001
CX 3 D 2 Q18 KA D 2B 002
CX 3 D 2 Q18 KB D 2B 001

CX 3 D 2 Q18 KB D 2B 002
CX 3 D 2 Q18 KC D 2B 001
CX 3 D 2 Q18 KC D 2B 002
CX 3 D 2 Q18 KD D 2B 001
CX 3 D 2 Q18 KD D 2B 002
CX 3 D 2 Q18 KE D 2B 001
CX 3 D 2 Q18 KE D 2B 002
CX 3 D 2 Q18 KX D 2B 001
CX 3 D 2 Q18 KX D 2B 002

CX 3 D 2 S35 KX D 2B 001
CX 3 D 2 S35 KX D 2B 002
CX 3 D 2 S35 KX D 2B 003
CX 3 D 2 S35 KX D 2B 004
CX 3 D 2 S35 KX D 2B 005
CX 3 D 2 S35 KX D 2B 006
CX 3 D 2 S35 KX D 2S 001
CX 3 D 2 S35 KA D 2B 001
CX 3 D 2 S35 KB D 2B 001
CX 3 D 2 S35 KC D 2B 001
CX 3 D 2 S35 KD D 2B 001
CX 3 D 2 S35 KE D 2B 001
CX 3 D 2 S35 KF D 2B 001

CX 3 D 2 S09 KX D 2B 001 a
CX 3 D 2 S09 KX D 2B 002 a
CX 3 D 2 S09 KA D 2B 001 a
CX 3 D 2 S09 KA D 2B 002
CX 3 D 2 S09 KB D 2B 001 a
CX 3 D 2 S09 KB D 2B 002 a
CX 3 D 2 S09 KC D 2B 001 a
CX 3 D 2 S09 KC D 2B 002
CX 3 D 2 S09 KD D 2B 001 a
CX 3 D 2 S09 KD D 2B 002 a
CX 3 D 2 S09 KE D 2B 001 a
CX 3 D 2 S09 KE D 2B 002

CX 3 D 2 P32 KX D 2B 001
CX 3 D 2 P32 KX D 2B 002
CX 3 D 2 P32 KA D 2B 001
CX 3 D 2 P32 KA D 2B 002
CX 3 D 2 P32 KB D 2B 001
CX 3 D 2 P32 KB D 2B 002
CX 3 D 2 P32 KC D 2B 001
CX 3 D 2 P32 KD D 2B 001
CX 3 D 2 P32 KD D 2B 002
CX 3 D 2 P32 KE D 2B 001
CX 3 D 2 P32 KE D 2B 002

CX 3 D 2 Q15 KX D 2B 001 a
CX 3 D 2 Q15 KX D 2B 002 a
CX 3 D 2 Q15 KA D 2B 001 a
CX 3 D 2 Q15 KA D 2B 002
CX 3 D 2 Q15 KB D 2B 001 a
CX 3 D 2 Q15 KC D 2B 001 a
CX 3 D 2 Q15 KD D 2B 001 a
CX 3 D 2 Q15 KD D 2B 002 a
CX 3 D 2 Q15 KE D 2B 001 a
CX 3 D 2 Q15 KE D 2B 002 a

CX 3 D 2 Q19 KX D 2B 001
CX 3 D 2 Q19 KX D 2B 002
CX 3 D 2 Q19 KA D 2B 001
CX 3 D 2 Q19 KA D 2B 002
CX 3 D 2 Q19 KB D 2B 001
CX 3 D 2 Q19 KB D 2B 002
CX 3 D 2 Q19 KC D 2B 001
CX 3 D 2 Q19 KC D 2B 002
CX 3 D 2 Q19 KD D 2B 001
CX 3 D 2 Q19 KD D 2B 002

CX 3 D 2 Q19 KE D 2B 001
CX 3 D 2 Q19 KE D 2B 002

CX 3 D 2 P17 KX D 2B 001 a
CX 3 D 2 P17 KX D 2B 002 a
CX 3 D 2 P17 KA D 2B 001 a
CX 3 D 2 P17 KA D 2B 002 a
CX 3 D 2 P17 KB D 2B 001 a
CX 3 D 2 P17 KB D 2B 002 a
CX 3 D 2 P17 KC D 2B 001 a
CX 3 D 2 P17 KD D 2B 001 a
CX 3 D 2 P17 KE D 2B 001 a
CX 3 D 2 P17 KE D 2B 002

Parte 2^ - ESPROPRI

La documentazione relativa agli espropri è contenuta nei seguenti elaborati progettuali:

CX 3 D X E03 TX D AB 001 a

CX 3 D X E03 TX D AB 002 a

CX 3 D X E03 TX D AB 003 a

CX 3 D X E03 TX D AB 004 a

CX 3 D X E03 TX D AB 005 a

CX 3 D X E03 TX A AA 001 a

CX 3 D X E03 TX A AA 002 a

CX 3 D X E03 TX A AA 003 a

CX 3 D X E03 TX A AA 004 a

CX 3 D X E03 TX R 9D 001 a

CX 3 D X EC3 TX D AB 001

CX 3 D X EC3 TX D AB 002

CX 3 D X EC3 TX D AB 003

CX 3 D X EC3 TX D AB 004

CX 3 D X EC3 TX D AB 006

CX 3 D X EC3 TX D AB 008

CX 3 D X EC3 TX A AA 001

CX 3 D X EC3 TX A AA 002

CX 3 D X EC3 TX A AA 003

CX 3 D X EC3 TX A AA 004

CX 3 D X EC3 TX A AA 006

CX 3 D X EC3 TX A AA 008

CX 3 D X EC3 TX R 9D 001

CX 3 D X EC3 TX R 9D 002

CX 3 D X EC3 TX R 9D 003

CX 3 D X EC3 TX R 9D 004

CX 3 D X EC3 TX R 9D 005

CX 3 D X EC3 TX R 9D 006

CX 3 D X EC3 TX R 9D 007

CX 3 D X EC3 TX R 9D 008

ALLEGATO *3*

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001).
LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA.
TRACCIATO FONDAMENTALE DA T2 A T7 (CLODIO/MAZZINI – MONTE COMPATRI/PANTANO)
TRATTA T3 COLOSSEO – SAN GIOVANNI.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E FINANZIAMENTO
(CUP E51I0400001007)

QUADRO FINANZIARIO AGGIORNATO COSTI - DISPONIBILITÀ DEL TRACCIATO FONDAMENTALE DELLA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA

(euro)

Fonti finanziamento		Tratte					
Fonte	Riferimenti	T2 Clodio/Mazzini - Colosseo	T3 Colosseo - S. Giovanni	T4 S. Giovanni - Malatesta T5 Malatesta – Teano - Alessandrino	T6A Alessandrino - Bivio Torrenova T7 Torrenova - Pantano e deposito graniti	Totale	1^ fase strategica T4-T7 e deposito graniti
STATO							
Legge Obiettivo	Delibera 65/2003	17.696.000	4.384.000	51.911.000	242.009.000	316.000.000	293.920.000
Legge Obiettivo	Delibera 46/2007				230.843.000	230.843.000	230.843.000
Legge Obiettivo	Delibera 60/2010		17.400.000			17.400.000	0
Sub totale LeggeObiettivo		*17.696.000*	*21.784.000*	*51.911.000*	*472.852.000*	*564.243.000*	*524.763.000*
Legge 211/1992	Delibera 71/2000 Dip.Trasp.ti Terrestri D.D n. 1034/2002			462.488.000	69.063.000	531.551.000	531.551.000
Legge 211/1992	Delibera 70/2000 Dip.Trasp.ti Terrestri D.D n. 1034/2002						
Legge 211/1992	Del. CIPE 76/2001		118.728.277			118.728.277	0
Sub totale legge 211/1992		*0*	*118.728.277*	*462.488.000*	*69.063.000*	*650.279.277*	*531.551.000*
Legge 222/2007		16.688.000	347.066.000	61.232.000	75.014.000	500.000.000	136.246.000
Fondo infrastrutture	delibera 60/2010		24.822.283			24.822.283	0
Fondi ARCUS	delibera 60/2010		42.000.000			42.000.000	0
Altre fonti da definire		504.223.000				504.223.000	0
TOTALE Stato		**538.607.000**	**554.400.560**	**575.631.000**	**616.929.000**	**2.285.567.560**	**1.192.560.000**
COMUNE DI ROMA							
Cofinanziamento	Deliberazione C.C.n. 108 /12.5.2005	92.172.699	142.560.000	361.289.000	158.639.000	754.660.699	519.928.000
Da finanziare		46.326.301				46.326.301	0
TOTALE Comune di Roma		**138.499.000**	**142.560.000**	**361.289.000**	**158.639.000**	**800.987.000**	**519.928.000**
REGIONE LAZIO							
Cofinanziamento regionale	art 16 LR 2/2003	1.071.000	85.170.000		105.759.000	192.000.000	105.759.000
Da finanziare		91.262.000	9.870.000			101.132.000	0
TOTALE Regione Lazio		**92.333.000**	**95.040.000**	**0**	**105.759.000**	**293.132.000**	**105.759.000**
TOTALE INVESTIMENTO		**769.439.000**	**792.000.560**	**936.920.000**	**881.327.000**	**3.379.686.560**	**1.818.247.000**

11A02733

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Cuzco (Perù)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Frantz Luis Olazábal Ibáñez, Console onorario in Cuzco (Perù), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima degli atti di stati civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa al rilascio di visti;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Cuzco;

f) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Lima;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Cuzco;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Lima;

j) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

k) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2011

Il direttore generale
VERDERAME

11A02740

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'Agenzia Consolare onoraria in Daegu (Rep. Corea)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Ha Chun-Soo, Agente Consolare onorario in Daegu, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Seoul degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi ed aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Seoul delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Seoul dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Seoul degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Seoul);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Seoul della documentazione relativa al rilascio di passaporti di cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio Consolare onorario;

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Seoul;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Seoul della documentazione relativa al rilascio dei visti;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Seoul delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Seoul, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Seoul;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Seoul;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2011

Il direttore generale
VERDERAME

11A02741

Rilascio di *exequatur*

In data 3 febbraio 2011 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Pedro Norberto Castro Araujo, Console generale della Repubblica di Colombia in Roma.

11A02742

Entrata in vigore degli Accordi GATS sulle modifiche e sugli adeguamenti compensativi ai sensi dell'articolo XXI del GATS conclusi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e 17 Paesi dell'OMC in seguito all'allargamento dell'UE da 15 a 25 Stati membri, firmato a Bruxelles il 15 dicembre 2006.

Si comunica che in data 20 dicembre 2010 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato lo strumento di ratifica degli Accordi GATS sulle modifiche e sugli adeguamenti compensativi ai sensi dell'art. XXI del GATS conclusi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e 17 Paesi dell'OMC in seguito all'allargamento dell'UE da 15 a 25 Stati membri, firmato a Bruxelles il 15 dicembre 2006 che la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha provveduto a depositare, in data 17 gennaio 2011.

11A02745

Rilascio di *exequatur*

In data 30 novembre 2010 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Simone Anne Desmarchelier, console generale di Australia in Milano.

11A02746

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte delle provincie di regolamenti disciplinanti tributi propri

Con la presente Gazzetta si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 101/E del 17 aprile 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 1998), a dare avviso della adozione, da parte delle province, di regolamenti disciplinanti le proprie entrate tributarie.

Nella prima colonna sono elencate, in ordine alfabetico, le province; nella seconda sono indicati la data ed il numero della deliberazione di adozione del regolamento; nella terza è sintetizzata la materia trattata.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni provinciali, ha mera funzione notiziale al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sull'esercizio, da parte delle province, del potere regolamentare in materia di tributi propri (vedasi, più dettagliatamente, le osservazioni contenute, in proposito, nella predetta circolare n. 101/E). Pertanto le informazioni sul contenuto integrale dei regolamenti, annunciati in *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere assunte direttamente presso le province.

Attenzione.

L'elenco n. 1 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999.

L'elenco n. 2 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2000.

L'elenco n. 3 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2001.

L'elenco n. 4 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2003.

L'elenco n. 5 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2004.

L'elenco n. 6 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2004.

L'elenco n. 7 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2005.

L'elenco n. 8 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005.

L'elenco n. 9 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2006.

L'elenco n. 10 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2006.

L'elenco n. 11 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2007.

L'elenco n. 12 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2007.

L'elenco n. 13 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 2007.

L'elenco n. 14 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2008.

L'elenco n. 15 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 2008.

L'elenco n. 16 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 2008.

L'elenco n. 17 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 2009.

L'elenco n. 18 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2009.

L'elenco n. 19 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 16 ottobre 2009.

L'elenco n. 20 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2010.

L'elenco n. 21 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2011.

ELENCO N. 22

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1.	AVELLINO	03/12/10 N. 247	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011.
2.	AVELLINO	03/12/10 N. 248	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011.
3.	AVELLINO	03/12/10 N. 249	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011.
4.	BELLUNO	22/12/10 N. 378	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011.
5.	BELLUNO	22/12/10 N. 379	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011.
6.	BELLUNO	22/12/10 N. 380	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Approvazione dell'aliquota per l'anno 2011.
7.	BIELLA	30/12/10 N. 333	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe per l'anno 2011. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011.

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
			IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011. ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011.
8.	BOLOGNA	23/11/10 N. 498	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011.
9.	BOLOGNA	23/11/10 N. 499	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011.
10.	BOLOGNA	23/11/10 N. 500	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011.
11.	CARBONIA IGLESIAS	08/11/10 N. 114	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011.
12.	CARBONIA IGLESIAS	08/11/10 N. 115	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011.
13.	CARBONIA IGLESIAS	08/11/10 N. 116	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011.
14.	CARBONIA IGLESIAS	08/11/10 N. 117	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE: Stabilita nella misura del 12,50% per l'anno 2011.
15.	CAGLIARI	30/11/10 N. 345	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011.

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
			IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011.
16.	CATANZARO	21/12/10 N. 614	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011. ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011.
17.	ENNA	10/11/10 N. 275	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Incremento nella misura del 20%.
18.	ENNA	10/11/10 N. 276	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011.
19.	FERRARA	16/11/10	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Determinazione misura aliquota per l'anno 2011. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Determinazione misura tariffa per l'anno 2011. ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Determinazione misura aliquota per l'anno 2011.

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
20.	FIRENZE	09/11/10 N. 184	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011.
21.	GENOVA	20/12/10 N. 85	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Approvazione tariffa per l'anno 2011. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Approvazione aliquota per l'anno 2011. ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Approvazione aliquota per l'anno 2011.
22.	LODI	10/01/11 N. 02	TRIBUTI VARI: Conferma tariffe ed aliquote tributi provinciali per l'anno 2011.
23.	MODENA	09/11/10 N. 427	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011.
24.	MESSINA	13/12/10 N. 386/G	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma affidamento all'A.C.I. dell'attività di gestione dell'IPT per anni 2011/2015.
25.	MESSINA	13/12/10 N. 387/G	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma incremento del 25% sulla tariffa per l'anno 2011.

PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
26. MESSINA	13/12/10 N. 388/G	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011.
27. MESSINA	13/12/10 N. 389/G	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe per l'anno 2011.
28. MESSINA	13/12/10 N. 390/G	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011.
29. ORISTANO	07/12/10 N. 299	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011.
30. ORISTANO	23/12/10 N. 97	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Adozione regolamento.
31. PADOVA	22/4/10 N. 22	ENTRATE TRIBUTARIE PROVINCIALI: Modifica regolamento.
32. PALERMO	15/12/10 N. 506	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011.

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
33.	PAVIA	11/11/10 N. 482	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011.
34.	PAVIA	11/11/10 N. 483	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011.
35.	PAVIA	11/11/10 N. 484	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011.
36.	PIACENZA	29/11/10 N. 538	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Aumento del 30% per il triennio 2011-2013. ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Determinazione aliquota per il triennio 2011-2013. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per il triennio 2011-2013.
37.	POTENZA	22/12/10 N. 127	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011.
38.	POTENZA	22/12/10 N. 128	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011.

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
39.	POTENZA	22/12/2010 N. 129	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011.
40.	RAGUSA	22/06/10 N. 94	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Adozione nuova convenzione per affidamento del servizio per l'I.P.T all'A.C.I. per il quinquennio 2010-2014.
41.	SIRACUSA	15/12/10 N. 261	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011.
42.	TORINO	09/11/10 N. 1183-38947	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe per l'anno 2011.

11A02744

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 22 febbraio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3667
Yen	113,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,495
Corona danese	7,4554
Lira Sterlina	0,84584
Fiorino ungherese	272,73
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7045
Zloty polacco	3,9655
Nuovo leu romeno	4,2290
Corona svedese	8,7870
Franco svizzero	1,2844
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7515
Kuna croata	7,4085
Rublo russo	39,9817
Lira turca	2,1824
Dollaro australiano	1,3635
Real brasiliano	2,2807
Dollaro canadese	1,3491
Yuan cinese	8,9929
Dollaro di Hong Kong	10,6469
Rupia indonesiana	12131,37
Shekel israeliano	4,9712
Rupia indiana	61,8640
Won sudcoreano	1542,10
Peso messicano	16,5583
Ringgit malese	4,1691
Dollaro neozelandese	1,8243
Peso filippino	59,704
Dollaro di Singapore	1,7490
Baht tailandese	41,862
Rand sudafricano	9,7640

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A02803

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 23 febbraio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3731
Yen	113,69
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,527
Corona danese	7,4551
Lira Sterlina	0,84590
Fiorino ungherese	272,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7045
Zloty polacco	3,9583
Nuovo leu romeno	4,2253
Corona svedese	8,7935
Franco svizzero	1,2853
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7390
Kuna croata	7,4105
Rublo russo	40,1920
Lira turca	2,1878
Dollaro australiano	1,3691
Real brasiliano	2,2910
Dollaro canadese	1,3629
Yuan cinese	9,0272
Dollaro di Hong Kong	10,7008
Rupia indonesiana	12156,39
Shekel israeliano	4,9872
Rupia indiana	61,9710
Won sudcoreano	1543,26
Peso messicano	16,6260
Ringgit malese	4,1838
Dollaro neozelandese	1,8394
Peso filippino	59,849
Dollaro di Singapore	1,7518
Baht tailandese	42,044
Rand sudafricano	9,7189

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A02804

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 24 febbraio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3773
Yen	112,69
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,529
Corona danese	7,4547
Lira Sterlina	0,8513
Fiorino ungherese	273,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7037
Zloty polacco	3,9975
Nuovo leu romeno	4,2320
Corona svedese	8,7985
Franco svizzero	1,2748
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7190
Kuna croata	7,4225
Rublo russo	40,0115
Lira turca	2,2132
Dollaro australiano	1,3682
Real brasiliano	2,2979
Dollaro canadese	1,3550
Yuan cinese	9,0551
Dollaro di Hong Kong	10,7370
Rupia indonesiana	12219,39
Shekel israeliano	5,0388
Rupia indiana	62,6230
Won sudcoreano	1563,18
Peso messicano	16,7989
Ringgit malese	4,2152
Dollaro neozelandese	1,8450
Peso filippino	60,318
Dollaro di Singapore	1,7606
Baht tailandese	42,159
Rand sudafricano	9,7389

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A02805

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura Generalizia dell'Istituto delle Suore di S. Anna della Provvidenza, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Procura generalizia dell'Istituto delle Suore di S. Anna della provvidenza, con sede in Roma.

11A02753

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «LOUGH NEAGH EEL»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 47 del 15 febbraio 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dal Regno Unito, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - «LOUGH NEAGH EEL».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A02709

Domanda di registrazione della denominazione «ŠEBRELJSKI ŽELODEC»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 45 del 12 febbraio 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dal Združenje izdelovalcev Zgornjesavinjskega želodca - Slovenia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria derivati della carne (cotti, salati, affumicati ecc.) - «ŠEBRELJSKI ŽELODEC».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A02710

Parere inerente la richiesta di la richiesta di modifica dell'articolo 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi».

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Regione Calabria, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bivongi»;

Visto il parere favorevole della Regione Calabria sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 20 e 21 gennaio 2011, presente il funzionario della Regione Calabria, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «BIVONGI»

ART. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Bivongi» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:

«Bivongi» rosso e rosato:

Gaglioppo (e suoi sinonimi), Greco nero, da soli o congiuntamente dal 30 al 50%;

Nocera, Calabrese, Castiglione da soli o congiuntamente dal 30 al 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 10% le uve a bacca nera e fino ad un massimo del 15% le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Calabria iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010.

«Bivongi» bianco:

Greco bianco, Guardavalle e Montonico bianco da soli o congiuntamente dal 30 al 50%;

Malvasia bianca e Ansonica, da soli o congiuntamente dal 30 al 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 30%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Calabria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010.

Il vino a DOC «Bivongi» rosso può essere prodotto anche nelle tipologie novello e riserva.

11A02760

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'Organismo Probatio Srl, in Corato.

Con decreto del direttore generale della direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 10 gennaio 2011 il seguente organismo: Probatio Srl - Vico Balbo 9 - Corato (Bari).

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche.

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V.

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

11A02751

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'Organismo DFSA Srl, in Roma.

Con decreto del direttore generale della direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 10 gennaio 2011 il seguente organismo: DFSA Srl - Via Valverde, 57 - Roma.

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche.

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V.

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

11A02752

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'Organismo Italiana Ispezioni Srl, in Benevento.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo:

Italiana Ispezioni Srl C.da Pontecorvo S.S. Appia 274-500 Benevento

è abilitato, a decorrere dal 10 gennaio 2011 alle verifiche periodiche e straordinarie di Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con D.D. 28 dicembre 2009 ed ha pari scadenza.

11A02754

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 312, recante: «Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 276/L alla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 292 del 15 dicembre 2010).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato Supplemento ordinario, all'Allegato 1, atti normativi abrogati, alla pagina 1623, la riga contrassegnata dal n. elenco:

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Singole disposizioni abrogate
70117	LEGGE	1158	22/11/1954	MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DEGLI ONORARI E DEI DIRITTI SPETTANTI AI NOTAI, AI CONSIGLI NOTARILI E AGLI ARCHIVI NOTARILI	

è così integrata:

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Singole disposizioni abrogate
70117	LEGGE	1158	22/11/1954	MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DEGLI ONORARI E DEI DIRITTI SPETTANTI AI NOTAI, AI CONSIGLI NOTARILI E AGLI ARCHIVI NOTARILI	*Articoli da 1 a 17, da 19 a 38 ed articolo 43*

11A03190

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-052) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00